



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 ALLEGATO 12

ASSE 2 - “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”

QUADRI DI RAFFRONTO

**Descrizione e giustificazione degli impegni in base all’impatto ambientale
previsto in rapporto ai bisogni e alle priorità ambientali**

BASELINE DELLE SEGUENTI SCHEDE MISURA:

213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli

214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

214/b - Pagamenti agroambientali - Miglioramento qualità dei suoli

214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura biologica

214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

215 - Benessere animale

SOMMARIO

PREMESSA	3
<i>MISURA 213- INDENNITÀ NATURA 2000</i>	4
<i>MISURA 214/A- PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI</i>	7
<i>MISURA 214/B - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI – MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEI SUOLI</i>	11
<i>MISURA 214/C- PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - AGRICOLTURA BIOLOGICA</i>	16
<i>MISURA 214/D- PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - TUTELA DEGLI HABITAT SEMINATURALI E DELLA BIODIVERSITÀ</i>	22
<i>MISURA 214/E- PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - PRATI STABILI, PASCOLI E PRATI PASCOLI</i>	28
<i>MISURA 214/G - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO</i>	34
<i>MISURA 215- BENESSERE ANIMALE</i>	37

Premessa

Il presente allegato risponde all'esigenza di definire le relazioni che intercorrono tra gli impegni di base (*baseline*) definiti a livello comunitario, nazionale e regionale, e gli impegni che sono stati stabiliti per ogni singola scheda-Misura.

Il percorso logico di seguito rappresentato evidenzia, di conseguenza, le modalità con cui è data applicazione alle iniziative agroambientali, a partire dalle analisi svolte nella Valutazione Ambientale Strategica e nella Valutazione Ex-Ante, di cui sono riportati rispettivamente gli "obiettivi di sostenibilità" e i "fabbisogni prioritari".

Nel quadro successivo, le indicazioni dei due rapporti sopra menzionati – VAS e Valutazione ex Ante (nella versione inviata nel febbraio 2007) – vengono tradotti, insieme ad una sintesi delle specifiche motivazioni, negli "Obiettivi operativi".

Il quadro "Ambito territoriale e operativo" identifica i territori nei quali gli interventi agroambientali sono finalizzati a rispondere ai "fabbisogni prioritari" e agli "obiettivi di sostenibilità", e in cui l'attuazione di una determinata strategia agroambientale mira a migliorare significativamente i caratteri dello spazio rurale e a salvaguardare le risorse naturali – aria, acqua e suolo – e la biodiversità.

Nel quadro "Baseline" sono contenute le indicazioni cogenti della normativa vigente, in relazione a ciascuna tipologia di intervento ed ai vincoli connessi alle modalità di realizzazione degli interventi stessi.


Nel quadro successivo si opera il confronto tra gli impegni obbligatori della *baseline* (dove, per ogni impegno inserito in misura, sono stati presi in considerazione sia i relativi obblighi di condizionalità che gli ulteriori obblighi specifici) e quanto viene stabilito come impegno aggiuntivo, in base al quale vengono corrisposti l'indennità o i pagamenti agroambientali, calcolati tenendo conto dei maggiori costi e dei mancati redditi.

Nell'ultimo quadro – "Livello ed entità dell'aiuto" – sono dettagliati gli importi ed i parametri necessari alla determinazione dell'entità dei contributi da corrispondere ai beneficiari.

Misura 213- Indennità Natura 2000

VAS	
Analisi	Obiettivi di sostenibilità
<p>La Regione Veneto con la DGR 2371/2006 (Allegato A) ha approvato una metodologia per l'elaborazione delle Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 che ha previsto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'accorpamento dei siti in 5 Classi Omogenee per caratteristiche omogenee; 2. Individuazione di 8 Obiettivi di Conservazione; 3. Individuazione di specifiche Misure di conservazione per ogni Sito; 4. Individuazione dei siti che necessitano dei Piani di Gestione. <p>VAS: P. 115</p>	conservazione e tutela della biodiversità in situ ed extra situ
	conservazione e tutela della biodiversità in situ ed extra situ
	riduzione della pressione antropica


Valutazione Ex-ante	
Analisi	Fabbisogni prioritari
<p>Il sistema regionale di tutela "in situ" del patrimonio naturale, rappresentato dalle "aree naturali protette" (parchi, riserve, ecc.) e dalla Rete Natura 2000, interessa una superficie di circa 416.000 ettari, pari al 23% della superficie territoriale del Veneto...: per il 10% sono localizzate in pianura, per il 20% in collina e per il 47% nelle zone montane. Queste ultime sono caratterizzate dalla minore diffusione degli insediamenti civili e dalla prevalenza di aree boschive. Anche la distribuzione per Provincia è disomogenea andando da un massimo del 54% di territorio provinciale tutelato (Belluno) ad un minimo del 9% (Verona). Con specifico riferimento alle aree Natura 2000, costituite da 102 SIC e 67 ZPS, si evidenzia, quale significativo "punto di forza" della Regione, la loro relativamente elevata incidenza quantitativa, pari a circa il 20% del territorio regionale... la Superficie Agricola Utilizzata - SAU) totale, ... per il 7,1% ricade in aree Natura 2000 ...</p> <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 39)</p> <p>Gli elementi di potenziale criticità della Rete Natura 2000, di cui bisogna tener conto nel processo di programmazione, anche ai fini della attuazione della specifica Misura sono costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una notevole diffusione di siti di dimensioni estremamente ridotte, i quali presentano una distribuzione piuttosto frammentata soprattutto nella zona di pianura, dove si inseriscono in una matrice ambientale fortemente antropizzata e sono più facilmente soggetti a situazioni di isolamento; • la necessità di completare la definizione ed approvazione sia degli specifici Piani di gestione (quando previsti) dei siti, sia degli strumenti cartografici; nella fase attuale il principale riferimento regionale è rappresentato dalle Misure di Conservazione per le ZPS approvate con la DGR 2371 del 27.07.06. <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 41)</p> 	Incrementare la diversificazione paesaggistica e degli habitat.
	Creare/mantenere i corridoi ecologici per il collegamento tra ecosistemi, habitat e aree di tutela naturale.
	Sostenere le attività agricole ad "elevata valenza naturale" (minor impatto ambientale)



Obiettivi operativi

La Misura 213 – "Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli" è volta alla conservazione attiva degli habitat presenti in Veneto (tra cui le Z.P.S), in particolare quelli strettamente connessi al territorio rurale, contribuendo al mantenimento della biodiversità e all'incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi ambiti. (cfr VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 158)

La gestione attiva dei siti è caratterizzata dal rispetto dei vincoli previsti dalle Misure di conservazione per le ZPS, riconoscendo un ristoro ai mancati redditi o ai maggiori oneri connessi all'attuazione delle disposizioni di vincolo definite dalla DGR n. 2371 del 27 luglio 2006.



Ambito territoriale e operativo

La Misura interessa le aree della Regione Veneto delimitate dalla Rete Natura 2000, ai sensi della D.G.R n. 1180 del 18 aprile 2006 "Rete ecologica europea Natura 2000 aggiornamento banca dati" e D.G.R n. 441 del 27 febbraio 2006.


Indennità su ZPS con obblighi cogenti nei siti approvati dalla DGR 2371/06, Allegato C, parte seconda, di seguito elencati:

IT 3210018- BASSO GARDA

IT 3220005- EX CAVE DI CASALE – VICENZA

IT 3260017 - COLLI EUGANEI – MONTE LOZZO –MONTE RICCO

IT 3260018 - GRAVE E ZONE UMIDE DELLA BRENTA



BASELINE

Valutazione di incidenza ai sensi del Dpr 357/1997, articoli 5 e 6, così come modificato dal Dpr 120/2003

Sussiste l'obbligo di predisposizione della Valutazione di Incidenza, redatta ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, comma 3, così come recepito dal Dpr 357/1997, articoli 5 e 6, così come modificato dal Dpr 120/2003 per tutti i piani, progetti e interventi in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria.

Riferimento condizionalità : DGR n. 339 del 20/2/2007

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, che regola la materia della valutazione d'incidenza per i piani e progetti. Lo stesso Atto prevede l'esame della relazione d'incidenza a cura dell'autorità competente all'approvazione del piano, o del progetto o dell'intervento, che ha la possibilità di formulare prescrizioni o eventuali misure di mitigazione.

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICA

A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, che regola la materia della valutazione d'incidenza per i piani e progetti. Lo stesso atto prevede l'esame della relazione d'incidenza a cura dell'autorità competente all'approvazione del piano, o del progetto o dell'intervento, che ha la possibilità di formulare prescrizioni o eventuali misure di mitigazione.

NORMA 2.1 :GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI

E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi, di prati naturali o seminativi.

NORMA 4.1 PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

nonché gli impegni di seguito elencati:

- d) carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UBA;
- e) in relazione alle norme, usi e costumi locali vigenti, è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale sulle superfici pascolate;
- f) in assenza di pascolamento è obbligatoria l'esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno;

in ogni caso, lo sfalcio e il pascolamento devono permettere il contenimento dello sviluppo di infestanti e della diffusione di specie arbustive indesiderate

NORMA 4.2 : GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) è obbligatoria la presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno e l'attuazione di pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in sfalcio/trinciatura/pascolamento;

Per le Zone SIC e ZPS divieto annuale di intervento dal 1 marzo al 31 luglio. Per le altre aree divieto da 15/3 a 15/7;

Periodo di divieto annuale: non inferiore a 150gg consecutivi tra 15/2 e 30/9;

Obbligo di sfalcio non oltre il 10 ottobre;

(deroghe)

Norma 4.4 MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica;

Divieto di eliminazione terrazzamenti esistenti;

Divieto di esecuzione livellamenti non autorizzati;

Ulteriori disposizioni normative regionali di vincolo

Dgr 2371/06:

Allegato C- parte prima: "applicazione delle misure di carattere generale per tutte le ZPS"

Allegato C- parte seconda: " applicazione delle misure di conservazione per le ZPS di cui è stata approvata con DGR 3878/05 l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e habitat di specie"

ZPS cartografati con obblighi cogenti:

IT 3210018- BASSO GARDA

IT 3220005- EX CAVE DI CASALE – VICENZA

IT 3260017 - COLLI EUGANEI – MONTE LOZZO –MONTE RICCO

IT 3260018 - GRAVE E ZONE UMIDE DELLA BRENTA

OBBLIGHI COGENTI NELLE ZPS ATTUALMENTE DOTATE DI CARTOGRAFIA APPROVATA

DESCRIZIONE OBBLIGHI COGENTI

Impegni su superfici investite a prato, prato-pascolo e pascolo in ZPS con obblighi cogenti

1- Tutela habitat con presenza di specie floristiche di pregio

- Prati: attuazione di sfalci tardivi, a partire dal 15 giugno di ogni anno;
- Pascoli: obbligo del rispetto del carico massimo previsto per l'habitat (mediamente compreso tra 0,6 e 2,6 UBA/ha). Molto diffusa la tipologia 1,5 UBA/ha.

CONTROLLABILITÀ DELLE AZIONI E RELAZIONI CON LA BASELINE

PRATO:

[→ NORMA 4.1 f) "in assenza di pascolamento è obbligatoria l'effettuazione di almeno uno sfalcio l'anno"

l'attuazione dello sfalcio tardivo oltre il 15/6 di ogni anno, che comporta la perdita di reddito derivante dallo sfalcio più produttivo e ricco di unità foraggiere, è impegno ambientale cogente nelle zps sopra indicate, e oltrepassa i requisiti obbligatori previsti dalla norma 4.1 f)].

PASCOLO:

[→ la NORMA 4.1 lettera d) prevede un carico minimo pari a 0,2 UBA/ha. L'ATTO A4 prevede per le zone vulnerabili il rispetto dei 170 kg/ha di azoto, che equivale a 2 UBA. Per le zone non vulnerabili vale il limite stabilito dalla Direttiva Nitrati, pari a 340 kg di N/ha, corrispondente a 4 UBA/ha. Per i pascoli e i prati-pascoli delle ZPS con obblighi cogenti la consistenza delle UBA per ettaro prevista da studi regionali come carico massimo di pascolamento varia da 0,6 a 2,6 UBA, ma, per i pascoli nei quali gli obblighi sono attualmente cartografati, può essere generalmente fatto riferimento alla tipologia di pascolo più diffusa (brometo mesofilo), per la quale il carico massimo è pari a 1,5 UBA/ha];

2- Habitat prioritari per la riproduzione di determinate specie faunistiche segnalate all'interno del sito

- a. attuazione di sfalci regolari tradizionali tardivi, a partire da 15 giugno di ogni anno individuando, se necessario, le parcelle da sottoporre a sfalcio a rotazione;
- b. Obbligo di sfalcio tramite barra d'involto o attrezzature equivalenti dei foraggi e con mezzi recanti impatto minimo sulla compattazione del suolo, asportando il foraggio sfalciato;
- c. Obbligo di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno;
- d. Divieto di qualsiasi utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti di sintesi chimica;
- e. Eventuale decespugliamento manuale o meccanico, compatibilmente con le esigenze dell'habitat.

PRATO:

[→ NORMA 4.1 f) "in assenza di pascolamento è obbligatoria l'effettuazione di almeno uno sfalcio l'anno"


a) L'attuazione dello sfalcio tardivo oltre il 15/6 di ogni anno, che comporta la perdita di reddito derivante dallo sfalcio più produttivo e ricco di unità foraggiere, è impegno ambientale cogente nelle zps sopra indicate, e oltrepassa i requisiti obbligatori previsti dalla norma 4.1 f)

condizione aggiuntiva agli obblighi di condizionalità è anche la potenziale perdita di reddito dovuta allo sfalcio per parcelle].

b) e c) [L'utilizzo della barra di involto o mezzi equivalenti, nonché lo sfalcio eseguito a partire dal centro degli appezzamenti sono obblighi cogenti superiori a quanto previsto dalla norma 4.1-protezione del pascolo permanente];

d) [→La NORMA 4.1 non impone tali divieti nell'esercizio dell'attività agronomica realizzabile nei prati, si tratta pertanto di obblighi stringenti imposti dalle misure di conservazione nelle ZPS. Peraltro il divieto di utilizzo di prodotti fertilizzanti di sintesi chimica sui prati va ben oltre ai requisiti minimi previsti dal rispetto del CBPA, che non impone neppure un limite fisiologico ai fabbisogni di azoto per i prati (v. tabella 1 del CBPA). A tal fine, il CBPA prescrive esclusivamente che la fertilizzazione azotata risponda ai criteri del bilancio dell'azoto generalmente stimando fabbisogni e asportazioni colturali];

e) [→ si tratta di impegno agroambientale aggiuntivo cogente rispetto a quanto previsto dalla NORMA 4.1 dopo il punto f), poiché in questo caso specifico il contenimento delle specie arbustive infestanti deve essere garantito compatibilmente con le esigenze dell'habitat non ricorrendo ad operazioni esclusive di sfalcio.].



Livello ed entità dell'aiuto

Misure di carattere generale e misure di conservazione

L'indennità verrà riconosciuta annualmente con gli importi massimi indicati nella tabella seguente:

Importo contribuito massimo	Euro / ha	
Zona	Zona vulnerabile	Zona non vulnerabile
Prati e foraggiere pluriennali	153	189

Misura 214/a- Pagamenti agroambientali - Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

VAS	
Analisi	Obiettivi di sostenibilità
<p>La siepe può essere vista anche in un'ottica più prettamente rivolta alla conservazione – creazione dei corridoi ecologici così come indicato nell'articolo 10 della Direttiva Habitat (92/43/CEE).</p> <p>Il mantenimento delle siepi esistenti, realizzate anche con il precedente Piano di Sviluppo Rurale, e la creazione di ulteriori corridoi lineari, devono essere attuati operando in primo luogo un'attenta pianificazione territoriale in modo da incrementare quella naturalità diffusa tipica della pianura veneta, che possa rafforzare quei collegamenti tra aree ad elevata naturalità oggi scarsi o poco efficienti</p> <p>VAS: P. 63</p>	Conservazione e tutela della biodiversità in situ ed extra situ
	Conservazione e tutela della biodiversità in situ ed extra situ
	Riduzione della pressione antropica
<p>Per quanto riguarda la conservazione dello stato naturale dei Corpi idrici, l'indice di funzionalità fluviale è un indicatore applicabile ai singoli corpi idrici; dalle situazioni di criticità evidenziate si prevede un trend di miglioramento, anche grazie all'applicazione di Misure come le fasce tampone lungo l'asta fluviale.</p> <p>VAS: P. 88</p>	Tutela della qualità delle acque superficiali
	Tutela della qualità delle acque sotterranee
<p>L'erosione viene citata come minaccia di degradazione da cui difendere il suolo tra gli obiettivi dell'Asse 2; alcuni interventi previsti, quali colture permanenti, incremento del livello di sostanza organica nel suolo, rinaturalizzazione delle aree rurali, fasce tampone, hanno un evidente effetto positivo sulla riduzione dell'erosione che risulta pertanto adeguatamente considerata. VAS: P. 122</p>	Riduzione del rischio di erosione

Valutazione Ex-ante	
Analisi	Fabbisogni prioritari
<p>AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL PSR 2000-2006 (DEF. MARZO 2006)</p> <p>RIDUZIONE DEI CARICHI RESIDUI E DEGLI INDICI DI RILASCIO DI AZOTO E FOSFORO</p> <p>... l'azione che riduce maggiormente i fenomeni di trasporto degli inquinanti è sicuramente l'introduzione di fasce tampone, oggetto di una specifica sperimentazione nell'ambito del citato lavoro svolto dal DAAPV (<i>Dipartimento di Agronomia e Produzioni Vegetali dell'Università di Padova</i>). L'analisi sperimentale svolta dal DAAPV per la valutazione dell'effetto delle fasce tampone e siepi riparali sulla qualità delle acque e sulla perdita di nutriente mostra una riduzione dell'azoto pari al 40%, passando da 344 kg/ha senza le fasce tampone di azoto rilasciato, a 206 kg/ha nella tesi con le fasce tampone. I valori per il fosforo appaiono ancor più favorevoli, con una riduzione del 70%. ...</p> <p>(VAL. INTERMEDIA PSR 2000-2006: P. 202)</p> <p>3. Conclusioni e indicazioni in vista della futura programmazione</p> <p>... al fine di garantire la permanenza delle infrastrutture ecologiche già realizzate, sarà necessario prevedere una specifica riserva finanziaria destinata al rinnovo degli impegni già in essere. ...</p> <p>(VAL. INTERMEDIA PSR 2000-2006: P. 222)</p> <p>VALUTAZIONE EX-ANTE PSR 2007-2013</p> <p>... Pertanto, con il nuovo PSR, si dovrà proseguire la strada intrapresa nei due precedenti periodi di programmazione con il sostegno per il mantenimento e la realizzazione di "corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti" (sottomisura a) della Misura 214) e per interventi di "imboschimento delle superfici agricole" (Misura 221)...</p> <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 42)</p> <p>... In particolare nelle zone di pianura, dove si trovano i siti Natura 2000 di minore estensione e dove gli agroecosistemi sono più frammentati, si dovranno ricreare i collegamenti tra gli habitat e mantenere i corridoi ecologici ancora presenti, realizzando, grazie al nuovo PSR, tutte quelle "infrastrutture ecologiche" (siepi, boschetti, filari arborati ecc.) che rivestono tanta importanza per la conservazione della biodiversità...</p> <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 45)</p> <p>Il primo obiettivo, "Promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche attraverso la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante dalle attività agricole", risponde al "fabbisogno" della collettività di investire, o almeno contrastare, la generale tendenza riscontrata nell'analisi verso un aumento dei livelli di pressione agricola sulla risorsa, verificabili nella Regione sia in termini quantitativi (aumento dei consumi idrici) sia e soprattutto qualitativi (aumento dei carichi inquinanti),</p> <p>...</p> <p>Positivi, ma plausibilmente minori, effetti sulla riduzione dei carichi chimici inquinanti possono essere attribuiti anche agli interventi derivanti dalle seguenti Misure/SottoMisure:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> - SottoMisura 214/a (<i>corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti</i>), finalizzata soprattutto alla salvaguardia della biodiversità, ma con effetti anche sulla qualità dell'acqua (funzione di assorbimento della soluzione circolante svolta dalle fasce tampone); <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 105)</p> <p>L'obiettivo specifico di "Tutelare la risorsa suolo dai principali fenomeni di degradazione", ...</p> <p>Il miglioramento delle caratteristiche strutturali o fisiche del suolo, concorre all'obiettivo di contrastare i fenomeni di <i>erosione superficiale</i>, i quali, seppur non molto estesi a livello regionale (relativamente ad altre regioni italiane), risultano tuttavia particolarmente intensi in specifiche aree, soprattutto collinari...</p> <p>...l'impatto di linee di intervento potenzialmente in grado di contribuire, ugualmente, alla riduzione dell'erosione superficiale nelle aree a rischio, attraverso un aumento del livello di copertura dei suoli, quali le SottoMisure agroambientali 214/a (<i>corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti</i>) ...</p> <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 106)</p>	<p>Incrementare la diversificazione paesaggistica e degli habitat</p> <p>Creare/mantenere i corridoi ecologici per il collegamento tra ecosistemi, habitat e aree di tutela naturale</p> <p>Sostenere le attività agricole ad "elevata valenza naturale" (minor impatto ambientale)</p>


Una terza, centrale, finalità dell'Asse è quella della salvaguardia e valorizzazione della biodiversità agricola, cioè delle varie forme di vita e componenti della diversità biologica che costituiscono l'ecosistema agricolo. Per sole ragioni di chiarezza espositiva sono in tale ambito distinti due obiettivi specifici: **"Favorire la conservazione e la valorizzazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico e la biodiversità ad esse collegata"** ...

A tali finalità concorrono, in forma specifica e diretta, numerose linee di intervento, tra cui :

...

la Sottomisura 214/a (Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti), rivolta prioritariamente al mantenimento delle formazioni vegetali già realizzate con l'attuale PSR, il precedente Reg.CE 2078/92 e altri strumenti regionali (Piano Direttore 2000 e LR 42/97); i nuovi impianti sono esclusivamente destinati a collegamenti ecologici e/o a progetti integrati di area;

(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 106-107)




Obiettivi operativi

La *sottomisura a)* della *Misura 214* – *"Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti"* raccoglierà l'eredità delle Azioni 4 "Fasce tampone" e 13 "Siepi e boschetti" della Misura 6 della attuale programmazione. Sembra pertanto lecito supporre che si avranno buoni risultati soprattutto dal punto di vista dell'incremento della biodiversità grazie al mantenimento e alla realizzazione di quelle **"infrastrutture ecologiche"** che offrono importanti **siti riproduttivi e aree di rifugio e nutrimento per la fauna selvatica**, oltre a costituire degli elementi di differenziazione e riqualificazione paesaggistica. Inoltre la conservazione e messa a dimora di fasce tampone, attraverso l'azione di ancoraggio del terreno e di assorbimento della soluzione circolante da parte delle radici delle piante, avrà un impatto favorevole sulla stabilità del suolo e sulla qualità dell'acqua. Infine l'accrescimento di queste formazioni vegetali contribuirà ad assorbire la CO₂ atmosferica, fissandola nella biomassa arborea e nel terreno.

(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 158)

Riassumendo, si possono elencare gli obiettivi operativi con il seguente ordine di priorità:

- miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale attraverso il potenziamento delle connessioni ecologiche e l'aumento della presenza di siti riproduttivi e di aree di rifugio per la fauna selvatica;
- riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde;
- miglioramento della capacità di fissazione della CO₂ atmosferica e del suo immagazzinamento nel suolo.




Ambito territoriale e operativo

– Mantenimento di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti: ambiti di pianura e collina (def. ISTAT).

In base alla localizzazione degli interventi, verrà data priorità al mantenimento delle formazioni lineari presenti nelle seguenti zone:

- ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia designato vulnerabile ai nitrati con PCR 1 marzo 2000, n. 23;
- le rimanenti zone designate vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, (D.Lgs n. 152/99; DCR n. 62/2006, e successive integrazioni);
- aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette, nonché oasi di protezione della fauna istituite ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente;
- il rimanente territorio regionale di pianura e collina.

Sulla base del "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000" pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del DM 3.9.2002, che contiene le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000, il mantenimento delle siepi e delle fasce boscate così come definito dalle misure di conservazione relative alle Zone di Protezione Speciale (DGR n. 2371/07) si configura come un intervento di "Gestione Attiva – (GA)" e quindi non costituisce un obbligo cogente, oggetto di "regolamentazione" (RE) e di rispetto obbligatorio.



BASELINE

ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

A3.11) I divieti:

- è vietato l'uso di fanghi con caratteristiche diverse dalla tabella B1/1 della Direttiva B; nonché dei fanghi pericolosi, o che non siano stabilizzati, o comunque quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini, degli animali e per la salvaguardia dell'ambiente;
- è vietato applicare i fanghi ai terreni:
 - allagati, soggetti a esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiore a 5 anni, acquitrinosi, o con falda affiorante, o con frane in atto;
 - con pendii maggiori del 15%, e/o soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23, limitatamente ai fanghi con contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
 - ...
 - ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;
 - ...

ATTO A4 DIRETTIVA 91/676/CEE ARTICOLI 4 E 5

Descrizione degli impegni nelle Zone Designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola

A4.3) Divieti

Divieti di utilizzazione agronomica dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici:

- ...
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
-

A 4.6) Accumulo temporaneo

Condizioni per l'accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati:

- solo a fini di utilizzazione agronomica;
- solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni;
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;
- per un periodo non superiore a 30 giorni;

- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo, come previsto dal comma 3, lettera c) dell'articolo 25 dell'Allegato A alla DGR n. 2495/2006;
- evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all'interno della massa, con le adeguate impermeabilizzazioni previste dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 25 dell'Allegato A alla DGR n. 2495/2006.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
-
- 20 m dai corpi idrici;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità per le Zone non Vulnerabili, previsti nel documento Mipaf 05/06/07

- rispetto del codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999);
- decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006), così come recepito dalla DGR 24945/06 (titoli I-IV);
 - DGR 2495/06 "Norme tecniche Titolo III: trattamenti e stoccaggi degli effluenti zootecnici in zone non vulnerabili: Art. 7, comma c7, lettera e): la collocazione dell'accumulo [*in campo di effluenti zootecnici palabili*] non è ammessa a distanze inferiori a 20 m dai corpi idrici e non può essere effettuata sullo stesso luogo,, per più di un'annata agraria.

ATTO B9 DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

A livello regionale gli impegni sono regolamentati dalla DGR del 9 agosto 2002, n. 2225 che istituisce il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti".

L'atto prevede i seguenti obblighi:

- compilazione del Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari da parte di tutte le aziende agricole ad eccezione di quante effettuano trattamenti ad uso domestico e per autoconsumo.
- per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti classificati molto tossici, tossici e nocivi è necessario richiedere un'apposita autorizzazione che viene rilasciata dall'autorità regionale preposta, dopo che il richiedente ha seguito adeguati corsi di aggiornamento ed ha superato un' appropriata prova di valutazione;
- Rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari e presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla norma;
- Presenza di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari.

NORMA 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti;
- ...


Recepimento regionale (DGR 339/2007):

-
- Attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi equivalenti (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno, non oltre il 10 ottobre.
 - per le aree individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno;
 - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

NORMA 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio:


Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'Allegato 1 del Reg.(CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita,
- divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi al punto precedente.



DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	CONFRONTO CON BASELINE
<ul style="list-style-type: none"> - Limite minimo per la conservazione di fasce tampone, siepi e boschetti: 0,25 ha; 	<p><i>[→ sebbene la NORMA 4.4 "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio" non comprenda fra gli obblighi la conservazione di fasce tampone e siepi arboreo/arbustive, l'impegno agroambientale proposto è motivato dalla cura e dal mantenimento di formazioni lineari non economicamente redditizie che comportano sia oneri di gestione ordinaria, che mancati redditi dovuti sia all'ombreggiamento indotto alle colture seminatrici adiacenti (limitandone la produzione), sia perché non garantiscono un ricavo conseguibile dalla produzione del legname, sottraendo peraltro superficie produttiva all'esercizio di attività agricole "ordinarie"];</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Limite massimo di superficie aziendale ad impegno: 20% della SAT; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Trinciatura della fascia erbacea solo una volta l'anno, e in tempi 	<p><i>[→ si tratta di impegno agroambientale aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla</i></p>

compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno);	<i>NORMA 4.2 lett. b), che individua un divieto annuale di sfalcio - peraltro valevole per le sole superfici ritirate dalle produzioni e ammissibili all'aiuto diretto - tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. Nel caso proposto, il divieto di sfalcio inizia a partire dal 1° novembre, al fine di maggiormente garantire lo stazionamento della fauna selvatica potenzialmente svernante];</i>
– Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici;	<i>[→ la Condizionalità (ATTI A3, A4, B9 e le NORME BCAA) non impongono tali divieti nell'esercizio dell'attività agronomica realizzabile negli ambiti marginali degli appezzamenti coltivati. Si tratta, pertanto, di obblighi stringenti imposti dal presente impegno agroambientale. Infatti, il divieto di utilizzo di prodotti fertilizzanti di sintesi chimica o organica nelle fasce erbaceo/arboreo/arbustive presenti ai margini degli appezzamenti, va ben oltre ai requisiti minimi previsti dal rispetto del CBPA, e dall'ATTO A4 (nel caso di zone vulnerabili ai nitrati). In proposito, le disposizioni di Condizionalità relative all'utilizzo di prodotti fitosanitari non vietano che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, lungo i margini degli appezzamenti, nemmeno nel caso in cui le alberature siano poste a diretto contatto con una scolina aziendale o interaziendale. Il limite di rispetto da corsi d'acqua pubblici esiste esclusivamente nel caso dell'utilizzo degli effluenti zootecnici, dove si traduce nel rispetto di distanze variabili fra i 5 e i 10 m rispettivamente per i corsi d'acqua censiti come "non significativi" o "significativi", elencati nella tabella 18 del Piano regionale di Tutela delle Acque adottato (DGR 29/12/2004, n. 4453)];</i>
– Divieto di impiego di fanghi;	<i>[→ l'ATTO A3 non prevede limiti di rispetto dalle scoline aziendali, da capofossi o da corsi d'acqua, canali arginati, fiumi nel caso di utilizzazione agronomica di fanghi di depurazione in agricoltura].</i>
– Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive e regolamentazione delle potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale;	<i>[→ sebbene la NORMA 4.4 "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio" non preveda prescrizioni o regolamentazioni nel caso di potature delle alberature aziendali, l'imposizione di tale impegno agroambientale garantisce di rispondere alle osservazioni formulate dal valutatore nel "Rapporto di valutazione intermedia del PSR 2000-2006" laddove (pag. 214) si segnala che "...elevati livelli di ricchezza (frequenza di specie) sono osservabili fino a 500 m (dalla siepe), mentre i migliori risultati si hanno entro i 200 m. Oltre i 500 m di distanza media (fra siepi preesistenti, boschi, boschetti) ... si ha un drastico calo della ricchezza di specie a diffusione spontanea. Vietare il taglio a raso della siepe risponde pertanto all'esigenza di mantenere la rete naturale di corridoi ecologici esistenti];</i>
– Non sono ammessi interventi di conservazione di formazioni arboree contigue ad appezzamenti aziendali destinati alla produzione di biomassa arborea/arbustiva;	<i>[→ tali prescrizioni non originano da obblighi imposti dalla Condizionalità o da altri requisiti minimi da applicare nel contesto delle Misure agroambientali, ma derivano da motivazioni tecnico/pratiche correlate alla volontà di assicurare la permanenza delle formazioni arboree nel territorio agricolo anche oltre il periodo pluriennale di impegno promosso con la presente programmazione. Si intende evitare in tal modo che formazioni lineari arboreo/arbustive costituite da specie naturalizzate o selezionate per scopi diversi (es. cloni di pioppo selezionati per la produzione di biomassa a fini energetici) vengano riconosciute ammissibili all'impegno proposto dalla presente Misura].</i>
– Non sono ammessi interventi di conservazione di impianti arborei già esistenti finalizzati alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry;	
– Nel caso di necessario infoltimento delle formazioni devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive che verranno indicate in sede di Bando in un apposito elenco.	



Livello ed entità dell'aiuto

L'entità del premio annuale è così distinta:

a - Conservazione siepi, fasce tampone (vincolo del 20% massimo della superficie a premio)

- Derivanti da precedenti programmazioni pubbliche (Bacino Scolante, PSR 2000-2006, altre programmazioni pubbliche): premio pari a 1,29 €/mq, per un massimo di 430 euro/ha
- Non derivanti da precedenti programmazioni pubbliche:
 - formazioni lineari esistenti complete di fascia erbacea di rispetto: premio pari a 0,80 €/mq per un massimo di 266 euro/ha.

b - Conservazione boschetti (vincolo del 10% massimo della superficie a premio)

- Derivanti da precedenti programmazioni pubbliche: premio pari a 0,12 €/mq, per un massimo pari 120 euro/ha.

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Miglioramento qualità dei suoli

VAS	
Analisi	Obiettivi di sostenibilità
<p>L'analisi di contesto individua, per il tema suolo, alcune criticità, così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'erosione del suolo assume livelli di rischio particolarmente elevati nelle zone collinari ed in questi ambiti risulta necessario favorire pratiche conservative per prevenire i fenomeni erosivi; - la diminuzione della sostanza organica nel suolo, a seguito di un'elevata intensificazione delle tecniche produttive in contesti di scarsa disponibilità di fertilizzanti organici, ha portato a situazioni di sempre più difficile sostenibilità delle produzioni. E' necessario, quindi, aumentarne l'apporto nei terreni valorizzando soprattutto l'utilizzo dei reflui di allevamento ma anche altre fonti di sostanza organica, .. <p>VAS: P. 163</p>	Conservazione delle funzioni del suolo
	mantenimento della sostanza organica e biodiversità del suolo
	Riduzione del rischio di erosione
	Riduzione del rischio idrogeologico

Valutazione Ex-ante	
Analisi	Fabbisogni prioritari
<p>E' necessario adottare politiche di sostegno pubblico differenziate in termini territoriali, volte soprattutto a favorire e consolidare i processi (già avviati dalle precedenti politiche agroambientali) di sviluppo dei sistemi di gestione aziendale e di tecniche agronomiche a minor impatto ambientale, nella consapevolezza che allo stato attuale tali sistemi e tecniche ancora non sono in grado di raggiungere, in assenza di sostegno pubblico diretto, adeguati livelli di sostenibilità economica.</p> <p>(VAL. INTERMEDIA PSR 2000-2006: P. 31)</p> <p>Nella Regione Veneto, i principali fattori o fenomeni presenti in grado di degradare la risorsa [suolo] sono: la vulnerabilità all'erosione, la carenza di sostanza organica e i processi di salinizzazione nelle aree costiere.</p> <p>... ..</p> <p>Considerando l'erosione <i>attuale</i>, inclusiva anche del fattore "tipo di copertura del suolo" e quindi maggiormente connessa con l'attività agricola, i territori nelle classi di rischio medie ed elevate (10-20; 20-40 e 40-100 t/ha/anno di perdita di suolo) si</p>	Aumentare la copertura del suolo e il ricorso a pratiche agricole antierosive nelle aree a rischio di erosione
	Mantenere attività agricole sostenibili nelle aree collinari a rischio di erosione medio-elevata
	Incrementare il contenuto di sostanza organica nel suolo
	Favorire un maggiore impiego e una corretta gestione ed utilizzazione agricola dei reflui e dei compost zootecnici

localizzano soprattutto in aree di collina, ambito questo quindi in cui si dovrebbero concentrare gli interventi.

(VAL. INTERMEDIA PSR 2000-2006: P. 33)

Altra fonte di degrado della qualità del suolo è rappresentata dalla *salinizzazione nelle aree costiere* a causa dell'intrusione delle acque marine nelle acque di superficie e di falda, ... Le aree agricole interessate (fonte ISTAT), sono pari a circa 151.000 ettari di SAU, afferenti a quasi 25.000 aziende, aventi dimensioni medie superiori al dato regionale, un orientamento colturale a seminativi e una scarsa diffusione delle attività zootecniche, circoscritte queste a pochi allevamenti di medie-grandi dimensioni.

Importante, per le caratteristiche fisiche della matrice in esame, risulta **il contenuto medio di sostanza organica nel suolo**, che sulla base della carta realizzata dall'Ufficio Europeo dei Suoli, **risulta essere basso in ampie aree della pianura veneta (nel 23% della pianura il livello medio di carbonio organico è tra l'1% e il 2%)**; quasi il 66% del territorio di pianura presenta valori medi e soltanto il restante 11% presenta una situazione soddisfacente. La minore presenza di allevamenti, in grado di apportare significative quantità di sostanza organica e la diffusione della monocoltura maidicola potrebbero aver accentuato il fenomeno in talune aree.

(VAL. INTERMEDIA PSR 2000-2006: P. 34-35)

Il primo obiettivo, "**Promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche attraverso la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante dalle attività agricole**", risponde al "fabbisogno" della collettività di invertire, o almeno contrastare, la generale tendenza riscontrata nell'analisi verso un aumento dei livelli di pressione agricola sulla risorsa, verificabili nella regione sia in termini quantitativi (aumento dei consumi idrici) sia e soprattutto qualitativi (aumento dei carichi inquinanti).

...

Da evidenziare, infine, la nuova SottoMisura 214/b (*Miglioramento qualità dei suoli*) la cui specifica **finalità è quella di aumentare il contenuto di sostanza organica nei suoli, mediamente medio-basso o in alcune aree anche molto basso (condizione questa che si verifica il circa il 25% delle superfici agricole di pianura)**; tale fenomeno, in tendenziale accentuazione, è come noto la conseguenza dei processi di specializzazione (es. maidicola) e in generale di separazione (o disequilibrio) tra attività di coltivazione e di allevamento.

Inoltre, come segnalato nella stessa scheda Misura del PSR, il sostegno intende favorire nuove relazioni su base territoriale tra le aziende, in particolare un collegamento delle aziende ad indirizzo a seminativo (beneficiarie) e quelle ad indirizzo zootecnico le quali si trovano ad affrontare le diverse problematiche legate alla gestione sostenibile delle deiezioni, in un quadro di norme già obbligatorie che risultano particolarmente stringenti nelle zone "vulnerabili da nitrati". **Tale Azione, innovativa rispetto all'attuale periodo di programmazione costituisce un tentativo di applicazione del concetto di sostenibilità in senso lato definito a livello comunitario [strategia UE per lo sviluppo sostenibile di Goteborg]**, cercando di coniugare (e non porre in contrapposizione) i "fabbisogni collettivi" di salvaguardia ambientale con le finalità produttive degli agricoltori.

(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 105)

L'obiettivo specifico di "**Tutelare la risorsa suolo dai principali fenomeni di degradazione**", ...


... si segnala la SottoMisura 214/b (*Miglioramento qualità del suolo*), specificatamente finalizzata a conservare e aumentare il contenuto di **sostanza organica nei suoli carenti, fattore ritenuto essenziale per il miglioramento delle sue caratteristiche chimico-fisiche**. In concreto, nel rispetto della "condizionalità", la SottoMisura potrebbe favorire il "trasferimento" della sostanza organica (letame e effluenti "non palabili") proveniente da aziende zootecniche ad aziende ad indirizzo a seminativo, rappresentando quindi un interessante tentativo di ridurre le negative conseguenze ambientali determinate dalla separazione (o disequilibrio) tra attività di coltivazione e di allevamento, a sua volta derivante dai processi di specializzazione produttiva, cercando di favorire nuove relazioni aziendali su base territoriale, grazie alle quali coniugare i "fabbisogni collettivi" di salvaguardia ambientale con le finalità produttive degli agricoltori i cui terreni presentano scarsa fertilità fisica e biologica.

(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 106)

L'obiettivo specifico di "**Rafforzare e valorizzare il contributo delle attività agricole e forestali all'attenuazione del cambiamento climatico e al miglioramento della qualità dell'aria**" risponde anch'esso a fabbisogni di intervento connessi a finalità strategiche definite a livello comunitario... A contrastare tale tendenza agiscono soprattutto le azioni agroambientali, in particolare quelle che incentivano la riduzione dei livelli di fertilizzazione azotata o una più razionale gestione delle deiezioni animali (es. Misura 214/b – "Miglioramento qualità dei suoli")...

(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 108-109)

Estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale




Obiettivi operativi

Attraverso la sottomisura b) della Misura 214 – Miglioramento della qualità dei suoli si avranno effetti sulla qualità chimica e fisica del suolo, grazie ad una più razionale distribuzione della sostanza organica, ma soprattutto una sostituzione dei fertilizzanti minerali con quelli organici, che determinerà un miglioramento della struttura del terreno ed una maggior capacità di ritenzione idrica, ed infine, ad una minore predisposizione all'erosione superficiale. Inoltre la Misura, richiedendo l'impegno di apportare alle colture fertilizzanti organici e di sintesi nei limiti indicati... .. determinerà anche una riduzione degli input chimici potenzialmente inquinanti per le acque.

(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 158)

Riassumendo, si possono elencare gli obiettivi operativi con il seguente ordine di priorità:

- d. incrementare il contenuto di sostanza organica nel suolo con l'adozione di adeguate tecniche di gestione al fine di prevenire fenomeni di degrado della struttura del suolo, come l'erosione dovuta a ruscellamento superficiale;
- e. diminuire significativamente gli apporti di azoto di sintesi chimica e organica nelle superfici seminative di pianura e collina;
- f. recuperare nelle aziende agricole a indirizzo prevalentemente seminativo l'utilizzo della concimazione organica in alternativa all'uso sistematico dei concimi chimici.



Ambito territoriale e operativo


1) Superfici agricole potenzialmente interessate da fenomeni di erosione superficiale dei suoli:

- Comuni di collina, secondo la classificazione ISTAT;

2) Superfici agricole di pianura che presentano una dotazione di sostanza organica inferiore al 2%:

- Comuni di pianura, secondo la classificazione ISTAT, nei quali il contenuto rilevato di sostanza organica è inferiore al 2% in oltre il 50% della SAU comunale, individuati

sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto.



BASELINE

RIFERIMENTO CONDIZIONALITÀ'

ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

A3.11) I divieti:

- è vietato l'uso di fanghi con caratteristiche diverse dalla tabella B1/1 della Direttiva B; nonché dei fanghi pericolosi, o che non siano stabilizzati, o comunque quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini, degli animali e per la salvaguardia dell'ambiente.
- è vietato applicare i fanghi ai terreni:

....

j) interessati allo spargimento di deiezioni zootecniche o altri residui di comprovata utilità agronomica.

....

ATTO A4 Direttiva 91/676/CEE articoli 4 e 5

Descrizione degli impegni nelle Zone Designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola

A4.1) Rispetto del carico allevato pari al massimo al limite di 170 kg di azoto al campo mediamente utilizzato per ettaro e per anno.

A4.2) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, dell'Allegato A alla DGR n. 2495/2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla presentazione della Comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento:

- in forma semplificata, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ anno, secondo quanto previsto dall'Allegato V, parte C del DM 7.4.2006;
- in forma completa, e alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica Semplificato, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'Allegato V, parte B del DM 7.4.2006;
- in forma completa, e alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica Completo, secondo le modalità definite all'Allegato V, parte A, del DM 7.4.2006, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 kg/anno.

Le aziende agricole che producono un quantitativo di azoto inferiore ai 1.000 kg/anno sono tenute al rispetto dei criteri del Codice di Buona Pratica Agricola, nonché degli impegni di seguito descritti.

A4.3) Divieti

Divieti di utilizzazione agronomica dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- f) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241;
- g) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- h) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque adottato con DGR 29.12.2004, n. 4453, tabella 18 dello "Stato di fatto". Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, sono definiti "non significativi" i corsi d'acqua superficiali che, per motivi naturali, hanno avuto una portata uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio;
- i) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi. Sono definiti "significativi" i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km², ed i corsi naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 400 km²;
- j) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
La zona umida individuata dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar, per le zone vulnerabili di cui alla DCR n. 62/2006 corrisponde a Valle Averso, nel Comune di Campagnalupa – provincia di Venezia;
- k) sui terreni nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;
- l) per un periodo di 90 giorni, dal 15 novembre al 15 febbraio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/2006, nonché per i letami e i materiali ad essi assimilati. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, vale il periodo di divieto di 120 giorni dal 1° novembre alla fine di febbraio.

È fatto divieto, inoltre, su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla D. Lgs. n. 217/2006, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. 217/2006, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea, è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

Le disposizioni di cui alle lettere h), i) e j) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

A.4.5) Stoccaggi

Nel rispetto di quanto previsto dal DM 7.4.2006, le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio degli effluenti aziendali (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue provenienti da aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) e da altre aziende ad esse assimilate) sono dettate dagli articoli 7, 8, 14 e dal comma 2 dell'articolo 24 della DGR n. 2495/2006.

La stessa deliberazione n. 2495/2006 definisce i termini entro i quali le aziende agricole sono tenute ad adeguare la dimensione delle platee per lo stoccaggio dei materiali palabili e delle vasche di stoccaggio dei materiali non palabili.

Conseguentemente per tali aziende continuano, in via transitoria, a valere le disposizioni relative allo stoccaggio degli effluenti di allevamento della normativa nazionale e

regionale in vigore prima dell'approvazione della DGR n. 2495/06, così come richiamate al comma 1, articolo 36 della medesima Deliberazione.

A 4.6) Accumulo temporaneo

Condizioni per l'accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati:

- solo a fini di utilizzazione agronomica;
- solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni;
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;
- per un periodo non superiore a 30 giorni;
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo, come previsto dal comma 3, lettera c) dell'articolo 25 dell'Allegato A alla DGR n. 2495/2006;
- evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all'interno della massa, con le adeguate impermeabilizzazioni previste dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 25 dell'Allegato A alla DGR n. 2495/2006.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 20 m dalle case sparse;
- 100 m dai centri abitati;
- 5 m dalle strade statali, e/o provinciali e/o comunali;
- 20 m dai corpi idrici;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità per le Zone non Vulnerabili (documento Mipaf 05/06/2007)

- rispetto del codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999);
- decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006), così come recepito dalla DGR 24945/06 (titoli I-IV).

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.


NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:


- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata



DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	CONFRONTO CON BASELINE
- Utilizzo documentato (ad es. conservazione fatture di acquisto,...), da parte di aziende agricole ad indirizzo non zootecnico, di ammendanti di origine organica derivanti da allevamenti zootecnici;	<i>[→gli ATTI e le NORME di Condizionalità non obbligano le aziende agricole, e a maggior ragione quelle non zootecniche, all'uso di letami e/o ammendanti organici ai fini di conservare il contenuto di sostanza organica nel suolo. Tale obbligo è presente solamente come deroga alle disposizioni previste dalla NORMA 2.1 "Gestione delle stoppie e dei residui colturali" laddove si impone l'obbligo di "interventi alternativi di ripristino di livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica" nel caso in cui sia prescritta da provvedimenti regionali vigenti la bruciatura delle stoppie. Si tratta, pertanto, di riconoscere al presente impegno agroambientale i sovraccosti e le perdite di reddito derivanti dall'organizzazione del cantiere di distribuzione della sostanza organica];</i>
- L'impegno dovrà riguardare, nel quinquennio, tutta la SAU aziendale interessata dall'Azione;	<i>[→obbligo derivante dalla necessità di garantire controllabilità alla Misura proposta];</i>
- Nell'arco dei cinque anni di impegno la quantità media di sostanza organica per ettaro e per anno da apportare alle coltivazioni dovrà essere pari a 30 t di letame, corrispondenti a 120 kg di azoto al campo;	<i>[→l'Atto A4 della Condizionalità obbliga chi utilizza gli effluenti zootecnici palabili in zona vulnerabile al rispetto del limite di 170 kg di azoto per ettaro e per anno, come media aziendale: ne consegue una riduzione pari a circa un terzo del limite imposto];</i>

- Nell'arco dei cinque anni di impegno la quantità media di sostanza organica per ettaro e per anno da apportare alle coltivazioni dovrà essere pari a 57,5 t di letame, corrispondenti a 230 kg di azoto al campo;	<i>[→le disposizioni presenti nei requisiti minimi aggiuntivi alla Condizionalità per le zone non vulnerabili (documento Mipaf 05/06/2007) impongono il rispetto del CBPA, del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento del Decreto stesso (DGR n. 2495/06). Ne consegue che nelle zone non vulnerabili è possibile l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici palabili nel rispetto del limite di 340 kg di azoto per ettaro e per anno, come media aziendale. L'impegno agroambientale in queste zone consiste nella riduzione pari a circa un terzo del limite imposto];</i>
- Redazione di Comunicazione Semplificata o Completa e Piano di Utilizzazione Agronomica, quest'ultimo finalizzato anche a documentare il mancato impiego di concimi chimici;	<i>[→il DM 7/4/06 non obbliga chiunque faccia uso di effluenti zootecnici a presentare comunicazione alle Province, infatti prevede l'esonero dalla comunicazione per le aziende che producono e/o utilizzano azoto zootecnico in quantità inferiore ai 3.000 kg/anno in zona non vulnerabile, e a 1.000 kg/anno in zona vulnerabile. L'obbligo imposto nella Misura è legato alla necessità di dimostrare con ragionevole certezza il rispetto degli impegni agroambientali previsti, in quanto permette di conoscere sia le particelle catastali sulle quali si intende effettuare l'utilizzazione agronomica, sia le quantità e le tipologie di letame usato, il cantiere di distribuzione adottato, i tempi nei quali si effettua l'utilizzazione agronomica. Tutti questi elementi sono oggetto dei controlli ambientali che vengono attivati da parte delle amministrazioni provinciali e di Arpav (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto). Va altresì evidenziato che il DM 7/4/2006 e le disposizioni regionali di recepimento del medesimo prevedono sanzioni amministrative e penali per il mancato rispetto di quanto indicato nelle Comunicazioni e nei Piani di Utilizzazione Agronomica presentati alle Province];</i>
- devono essere rispettati i criteri di utilizzazione degli effluenti zootecnici palabili definiti dal DM 7 aprile 2006 e dalla DGR n. 2495 del 07/08/06 di recepimento del decreto medesimo;	<i>[→si tratta già di un requisito imposto dalla Condizionalità – ATTO A4 per le zone vulnerabili. Nel caso delle zone non vulnerabili diventa un requisito minimo ambientale aggiuntivo alla Condizionalità per chi intende accedere ai contributi dell'Asse 2 del PSR];</i>
- Nei terreni investiti a seminativo deve essere previsto l'interramento del letame con l'aratura;	<i>[→la Dgr 2495/06, che recepisce a livello regionale i contenuti del DM 7/4/2006 sia per le zone vulnerabili che per le non vulnerabili, non prevede obbligo di interramento per il letame così come indicato all'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'Allegato A alla DGR medesima];</i>
- Divieto di distribuzione dei fanghi sulle medesime superfici.	<i>[→il divieto deriva dall'applicazione degli Atti A3 e A4 della Condizionalità].</i>



Livello ed entità dell'aiuto

L'importo massimo del premio è pari a 195 euro/ha/anno, per un periodo di impegno pari a 5 anni.

Misura 214/c- Pagamenti agroambientali - Agricoltura biologica

VAS	
Analisi	Obiettivi di sostenibilità
<p>Gli orientamenti strategici del PSR possono avere diretta conseguenza sulla tutela della biodiversità anche degli organismi tellurici. Anche i riferimenti a sistemi di coltivazione biologica o che prevedono una riduzione degli input o l'incremento di sostanza organica possono essere considerati validi interventi per contrastare la diminuzione della biodiversità nel suolo.</p> <p>VAS: P. 123</p>	Conservazione e tutela della biodiversità in situ ed extra situ
	Conservazione e ripristino della funzionalità degli habitat naturali
<p>In particolare l'Asse 2 fa riferimento al ruolo che può svolgere il settore agricolo nella prevenzione e nella riduzione dei fenomeni di inquinamento delle acque superficiali e di falda, derivanti sia dalle attività agricole intensive che dalle altre attività antropiche, e nel riequilibrio del bilancio idrico, mediante iniziative volte a garantire il livello di deflusso necessario per la salvaguardia della vita animale e vegetale nei corsi d'acqua e gli interventi a sostegno delle imprese agricole che adottano pratiche conservative. Particolare priorità è riconosciuta alle iniziative da realizzarsi nelle aree vulnerabili ai nitrati ed in tutti gli altri ambiti e bacini considerati sensibili. A tale riguardo si prevede che siano valorizzate e potenziate le misure di tutela delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, anche attraverso incentivi per la promozione dell'agricoltura biologica e di altri sistemi produttivi a basso impatto ambientale.</p> <p>VAS: P. 114</p>	Tutela della qualità delle acque superficiali
	Tutela della qualità delle acque sotterranee
	Riduzione del consumo idrico
<p>Contaminazione La sottomisura a sostegno dell'agricoltura biologica, è sicuramente coerente con l'obiettivo di riduzione del carico di sostanze di sintesi potenzialmente contaminanti per il suolo.</p> <p>VAS: P. 123</p> <p>Erosione e compattamento Nei suoli si possono riconoscere strati sovrapposti, detti orizzonti, costituenti il "profilo". L'orizzonte superficiale è generalmente più ricco dei sottostanti in sostanza organica e, oltre ad essere sede di intensi processi di alterazione e trasformazione, è quello maggiormente esposto alla degradazione causata dalle piogge intense e dall'impatto delle attività agricole. Dopo anni di non corretto uso del suolo, i danni arrecati possono essere di tale di entità da essere fortemente evidenti in termini di perdita dell'elemento suolo (affioramento di strati profondi indesiderati), di fertilità, di modificazione del paesaggio, di biodiversità (diminuzione delle specie appartenenti alla microflora e alla fauna tellurica) ecc. e tali da richiedere interventi correttivi che molte volte consentono solo un parziale ripristino delle condizioni ottimali.</p> <p>VAS: P. 121</p>	Conservazione delle funzioni del suolo
	mantenimento della sostanza organica e biodiversità del suolo
	Riduzione del rischio di erosione

Valutazione Ex-ante	
Analisi	Fabbisogni prioritari
<p>AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL PSR 2000-2006 (DEF. MARZO 2006) L'agricoltura biologica, un'Azione importante dal punto di vista della reintroduzione di ordinamenti colturali propizi alla biodiversità, costituisce il 6% ca. del totale della SOI (superficie oggetto di intervento del PSR 2000-2006); come già indicato per l'indicatore VI.2.A – 1.1, un ulteriore incremento, sia in termini assoluti che relativi, potrebbe portare un ulteriore beneficio alla biodiversità nelle aree agricole.</p> <p>...</p> <p>Un ulteriore ed importante fattore che ha aumentato l'efficacia degli interventi è stata la contemporanea applicazione di impegni che tendano ad integrare in forma sinergica i propri effetti, promuovendo la trasformazione di habitat in assortimenti particolarmente favorevoli all'incremento della biodiversità. Si osserva che gli abbinamenti di interventi di trasformazione delle pratiche colturali (agricoltura biologica) con quelli di ripristino di infrastrutture ecologiche sono particolarmente favorevoli</p> <p>In tal senso si potrebbe eventualmente prevedere di potenziare ulteriormente, nelle aree Naturali Protette e nei</p>	Ridurre i livelli di utilizzazione agricola (totali e unitari) della risorsa idrica disponibile
	Ridurre i livelli dei carichi di inquinanti dell'agricoltura nelle aree vulnerabili
	Consolidare ed estendere sistemi e tecniche di produzione con requisiti di maggiore sostenibilità ambientale (es. Agricoltura Biologica)
	Estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale

SIC/ZPS, le combinazioni tra l'Azione 3 (produzione biologica) e le Azioni 4 (fascia tampone), 8 ...

(VAL. INTERMEDIA PSR 2000-2006: P. 208)

Criterio VI.2.A-1. Si è riusciti a ridurre gli input agricoli (o ad evitarne l'aumento) a beneficio di flora e fauna.

Il criterio viene soddisfatto da azioni tra cui ... 3 (agricoltura biologica),, i cui rispettivi impegni determinano una diminuzione degli input agricoli ad ettaro.

(VAL. INTERMEDIA PSR 2000-2006: P. 204)

Agricoltura biologica

Prevedere una localizzazione preferenziale seppur non esclusiva (attraverso un premio maggiore e/o attraverso punteggi più alti nell'ambito delle graduatorie) nelle aree sensibili e vulnerabili, nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche e di ricarica degli acquiferi, includendo anche le aree Natura 2000 e/a Parco/Riserve...

(VAL. INTERMEDIA PSR 2000-2006: P. 221)

RACCOMANDAZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE 2007-2013

...
- andrebbero, inoltre, riconfermati ed ulteriormente sviluppati gli strumenti e le procedure di programmazione/attuazione in grado di aumentare l'integrazione, e quindi la possibile sinergia, tra le diverse Azioni agroambientali nell'ambito dell'azienda;inoltre, per l'agricoltura biologica (il cui sostegno rientra tra le priorità strategiche indicate dalla Commissione) andrebbero verificate le possibilità di collegamento con le azioni più propriamente di natura strutturale (Asse I in primo luogo) essendo il sostegno di tipo "diretto" (premio) non in grado, da solo, di determinare le condizioni di continuità e sviluppo competitivo delle realtà aziendali interessate.

(VAL. INTERMEDIA PSR 2000-2006: P. 223)

VALUTAZIONE EX-ANTE DEL PIANO 2007-2013 DELLA REGIONE DEL VENETO

Il primo obiettivo, "**Promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche attraverso la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante dalle attività agricole**", risponde al "fabbisogno" della collettività di invertire, o almeno contrastare, la generale tendenza riscontrata nell'analisi verso un aumento dei livelli di pressione agricola sulla risorsa, verificabili nella Regione sia in termini quantitativi (aumento dei consumi idrici) sia e soprattutto qualitativi (aumento dei carichi inquinanti),

... ..

La Sottomisura 214/c (*Agricoltura biologica*) **incentiva l'adozione di tecniche (disciplinari) di produzione in grado di determinare una riduzione delle suddette pressioni**, cioè i livelli di impiego di fertilizzanti o pesticidi inquinanti e di acqua per l'irrigazione. In altri termini, la Sottomisura risponde al fabbisogno strategico, individuato nell'analisi, **di "consolidare ed ulteriormente estendere sistemi di produzione caratterizzati da un maggior grado di sostenibilità ambientale"** dei quali l'agricoltura biologica costituisce la tipologia più matura e suscettibile di sviluppo.

Si osserva che, contrariamente alle iniziali ipotesi formulate in ambito regionale (cfr. PSR agosto 2006), il sostegno attivato con la Sottomisura 214/c è rivolto sia alle aziende in conversione (introduzione) sia a quelle già riconvertite

... ..

La Sottomisura 214/c **contribuisce all'obiettivo di "incentivare" l'espansione, ma non anche a quello di "consolidare" il sistema produttivo biologico regionale. Ciò nella consapevolezza**, evidenziata anche nell'analisi iniziale del PSR, **di una ancora diffusa debolezza economica di tale sistema**: molte aziende biologiche regionali non sono ancora in grado di raggiungere, in assenza di sostegno pubblico, adeguati livelli di sostenibilità economica, **condizione questa che rischia di provocare un riflusso verso pratiche o sistemi ordinari, con conseguenti danni ambientali.**

(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 104)

L'obiettivo specifico di "**Tutelare la risorsa suolo dai principali fenomeni di degradazione**", ...

Il miglioramento delle caratteristiche strutturali o fisiche del suolo, concorre all'obiettivo di contrastare i fenomeni di *erosione superficiale*... ..

... ..

Come già segnalato nella Valutazione Intermedia del PSR 2000-2006 sarebbe necessario "rafforzare" nei **disciplinari di produzione biologica** (per lo più orientati a regolamentare gli aspetti connessi la salubrità/qualità della produzione, la riduzione dell'inquinamento chimico ecc...) gli impegni inerenti la difesa del suolo dai fenomeni di erosione.

(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 106)

Effetti positivi sulla diversità della flora e della fauna selvatica potranno, ovviamente, derivare anche dalle restanti azioni agroambientali, in particolare, dall'estensione dei sistemi di agricoltura biologica (Sottomisura 214/c) che prevedono una riduzione dei livelli di utilizzazione (o di tossicità) dei pesticidi e il ricorso a pratiche agricole (rotazioni, copertura del suolo) idonee a diversificare l'ecosistema agricolo.

(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 107)

L'obiettivo specifico di "**Rafforzare e valorizzare le funzioni di tutela delle risorse naturali e del paesaggio svolte dalle attività agricole nelle aree montane**" costituisce per molti aspetti una declinazione, territoriale, dei precedenti obiettivi inerenti la salvaguardia della biodiversità. ...La tutela e il miglioramento del paesaggio costituiscono, inoltre, un fattore determinante per le attività di fruizione turistica sostenibile delle aree rurali.


A tale obiettivo concorrono potenzialmente alcune delle linee di intervento dell'Asse 2 prima ricordate per la biodiversità, e in particolare ...214/c (agricoltura biologica),

(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 108)

L'obiettivo specifico di "**Rafforzare e valorizzare il contributo delle attività agricole e forestali all'attenuazione del cambiamento climatico e al miglioramento della qualità dell'aria**" risponde anch'esso a fabbisogni di intervento connessi a finalità strategiche definite a livello comunitario... A contrastare tale tendenza agiscono soprattutto le azioni agroambientali, in particolare quelle che incentivano la riduzione dei livelli di fertilizzazione azotata (es. ...214/c - agricoltura biologica) ...

(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 108-109)

Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra e di ammoniaca da inputs agricoli (fertilizz. azotati) e deiezioni zootecniche




Obiettivi operativi

L'Agricoltura biologica, sottomisura c) della Misura 214 è sicuramente quell'azione per la quale sono previsti i maggiori risultati "ambientali" sia dal punto di vista dell'estensione delle superfici oggetto di impegno che dal punto di vista dell'efficienza specifica della Misura ossia dell'entità dell'effetto ottenuto per unità di superficie. Infatti la produzione biologica agisce positivamente sia dal punto di vista della tutela della biodiversità, che da quello della qualità dell'acqua e del suolo principalmente, attraverso la riduzione degli input chimici e in secondo luogo grazie all'applicazione di pratiche agricole a minor impatto ambientale (es. rotazioni colturali ecc.).

VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 158)

Scopo prioritario della Misura è la protezione e la tutela dell'ambiente assicurata dalla riduzione degli input di produzione e l'adesione a specifici disciplinari (regolamento CE 2092/91) raggiungendo i seguenti obiettivi di seguito elencati:

1. Tutela della qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo;
2. Aumento della biodiversità, attraverso la valorizzazione delle specie animali e delle varietà vegetali locali nelle produzioni aziendali;
3. Tutela dell'entomofauna utile, in relazione a interventi agronomici dettati da precisi standard comunitari.




Ambito territoriale e operativo

Tutto il territorio regionale, con priorità per :

- a. zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
- b. aree di rispetto circostanti i punti di captazione per acque di uso pubblico
- c. aree SIC e ZPS e alle aree ricadenti nei parchi e in altre aree protette

Summa di quanto emerso nel rapporto di Valutazione Intermedia della Programmazione regionale 2000-2006 e della Valutazione ex-ante riferita alla presente programmazione si è colto il suggerimento di confermare, senza rendere esclusiva, la priorità di accesso alla Misura negli ambiti del territorio regionale nei quali risulta più incisivo l'effetto della riduzione degli input chimici sulla tutela della qualità delle acque e del suolo. Peraltro si è voluto tener conto nelle priorità anche di tutte le aree appartenenti alla rete Natura 2000, a parchi e riserve regionali riconoscendo e facendo proprie le indicazioni contenute nella VAS e nella Valutazione ex ante.



BASELINE

Condizionalità (DGR 339, 20/2/07):

ATTO A2 DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

- Possesso dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali nel rispetto dei valori limite della tabella 4, Allegato 5, parte terza del D.Lgs 152/2006
- Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

Nel caso le aziende intendano fare uso su suolo agricolo di fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici sono tenute a chiedere l'autorizzazione alla Provincia e sono responsabili del corretto spandimento (in base alle norme tecniche stabilite dalla DGR 9.8.2005, n. 2241), anche dal punto di vista delle responsabilità penali.

ATTO A4 DIRETTIVA 91/676/CEE

Carico UBA derivante dal rispetto della Direttiva Nitrati :

Zone NON VULNERABILI 4,09 UBA/ha (la provincia di Belluno è tutta non vulnerabile)

Zone VULNERABILI 2,04 UBA/ha

Requisiti della Condizionalità per le Zone non Vulnerabili non compresi nell'Atto A4, Condizionalità della Regione Veneto

- rispetto del codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999);
- decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006), così come recepito dalla DGR 24945/06 (titoli I-IV);
- Dgr 7/8/2006 n. 2495 (Programma di Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola)

Descrizione degli impegni nelle Zone Designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola

A4.1) Rispetto del carico allevato pari al massimo al limite di 170 kg di azoto al campo mediamente utilizzato per ettaro e per anno.

A4.2) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, dell'Allegato A alla DGR n. 2495/2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla presentazione della Comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento:

- in forma semplificata, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ anno, secondo quanto previsto dall'Allegato V, parte C del DM 7.4.2006;
- in forma completa, e alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica Semplificato, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'Allegato V, parte B del DM 7.4.2006;
- in forma completa, e alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica Completo, secondo le modalità definite all'allegato V, parte A, del DM 7.4.2006, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 kg/anno.

Le aziende agricole che producono un quantitativo di azoto inferiore ai 1.000 kg/anno sono tenute al rispetto dei criteri del Codice di Buona Pratica Agricola, nonché degli impegni di seguito descritti.

A4.3) Divieti

Divieti di utilizzazione agronomica dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici:

...

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;

....

k) sui terreni nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;

l) per un periodo di 90 giorni, dal 15 novembre al 15 febbraio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/2006, nonché per i letami e i materiali ad essi assimilati. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, vale il periodo di divieto di 120 giorni dal 1° novembre alla fine di febbraio.

È fatto divieto, inoltre, su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla D.Lgs. n. 217/2006, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 217/2006, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

.....

A.4.5) Stoccaggi

Nel rispetto di quanto previsto dal DM 7.4.2006, le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio degli effluenti aziendali (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue provenienti da aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) e da altre aziende ad esse assimilate) sono dettate dagli articoli 7, 8, 14 e dal comma 2 dell'articolo 24 della DGR n. 2495/2006.

La stessa deliberazione n. 2495/2006 definisce i termini entro i quali le aziende agricole sono tenute ad adeguare la dimensione delle platee per lo stoccaggio dei materiali palabili e delle vasche di stoccaggio dei materiali non palabili.

Conseguentemente, per tali aziende continuano, in via transitoria, a valere le disposizioni relative allo stoccaggio degli effluenti di allevamento della normativa nazionale e regionale in vigore prima dell'approvazione della DGR n. 2495/06, così come richiamate al comma 1, articolo 36 della medesima Deliberazione.

A 4.6) Accumulo temporaneo

Condizioni per l'accumulo temporaneo dei letami e lettieri esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati:

- solo a fini di utilizzazione agronomica;
- solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni;
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;
- per un periodo non superiore a 30 giorni;
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo, come previsto dal comma 3, lettera c) dell'articolo 25 dell'Allegato A alla DGR n. 2495/2006;
- evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all'interno della massa, con le adeguate impermeabilizzazioni previste dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 25 dell'Allegato A alla DGR n. 2495/2006.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 20 m dalle case sparse;
- 100 m dai centri abitati;
- 5 m dalle strade statali, e/o provinciali e/o comunali;
- 20 m dai corpi idrici;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettieri possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

Carico UBA derivante dal rispetto della Direttiva Nitrati :

Zone NON VULNERABILI 4,09 UBA/ha (la provincia di Belluno è tutta non vulnerabile)

Zone VULNERABILI 2,04 UBA/ha

Pertinenti requisiti aggiuntivi obbligatori per le Zone NON VULNERABILI, non compresi nell'Atto A4, condizionalità della Regione Veneto

- rispetto del codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999);
- decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006), così come recepito dalla DGR 24945/06 (titoli I-IV);
- Dgr 7/8/2006 n. 2495 (Programma di Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola)

ATTO B9 DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

A livello regionale gli impegni sono regolamentati dalla DGR del 9 agosto 2002, n. 2225 che istituisce il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti".

L'atto prevede i seguenti obblighi:

- compilazione del Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari da parte di tutte le aziende agricole ad eccezione di quante effettuano trattamenti ad uso domestico e per autoconsumo.
- per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti classificati molto tossici, tossici e nocivi è necessario richiedere un'apposita autorizzazione che viene rilasciata dall'autorità regionale preposta, dopo che il richiedente ha seguito adeguati corsi di aggiornamento ed ha superato un' appropriata prova di valutazione;
- Rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari e presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla norma;
- Presenza di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari.

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti, nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la Condizionalità è da ritenersi rispettata

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- g) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- h) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità;
- i) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

nonché gli impegni di seguito elencati:

- d) carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UBA;
 - e) in relazione alle norme, usi e costumi locali vigenti, è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale sulle superfici pascolate;
 - f) in assenza di pascolamento è obbligatoria l'esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno;
- In ogni caso, lo sfalcio e il pascolamento devono permettere il contenimento dello sviluppo di infestanti e della diffusione di specie arbustive indesiderate.

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Norma 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio:


Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'Allegato 1 del Reg.(CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita,
- b. divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c. il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d. il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi al punto precedente.

Altri pertinenti requisiti obbligatori (documento di lavoro Mipaf)


Rispetto del CBPA (DM 19/4/99) con particolare riferimento a :

- avvicendamento delle colture (il CBPA suggerisce di "... evitare monosuccessione o successione di colture primaverili-estive che lasciano il terreno privo di copertura vegetale dall'autunno alla primavera");
- gestione dell'irrigazione (con riferimento a quanto previsto dal DM 7/4/2006).



DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	CONFRONTO CON BASELINE
- Nel caso di aziende che aderiscono all'azione "introduzione delle tecniche di agricoltura biologica", gli appezzamenti destinati alle produzioni saranno oggetto di un periodo di conversione di almeno due anni in cui, le tecniche di coltivazione saranno esclusivamente quelle dell'agricoltura biologica, ma le produzioni non potranno essere immesse sul mercato come "prodotto biologico";	<i>[→ gli Atti e le Norme della Condizionalità non prescrivono il divieto dell'utilizzo dei prodotti dei concimi di sintesi chimica e degli agrofarmaci];</i>
- La fertilità del suolo viene mantenuta prioritariamente attraverso la coltivazione di leguminose, e l'incorporazione di letame o altro materiale organico proveniente da aziende biologiche. L'integrazione con altri concimi organici o minerali è consentita nei limiti previsti dall'Allegato II , punto A (prodotti per la concimazione e l'ammendamento del terreno) del Reg. CE 2092/91;	<i>[→ tali impegni agroambientali risultano decisamente superiori a quanto stabilito dalla Norma 2.1 della Condizionalità che prescrive di preservare il livello di sostanza organica del suolo attraverso la gestione delle stoppie e dei residui colturali];</i>
- La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti, viene attuata principalmente attraverso metodi indiretti (per es. scelta di varietà resistenti, rotazioni colturali..), mezzi fisici (per es. eliminazione meccanica delle malerbe,) ed il ricorso alla lotta biologica. L'adozione di antiparassitari è permessa nei limiti previsti dall'Allegato II, punto B (antiparassitari) del Reg. CE 2092/91;	<i>[→ tali impegni agroambientali risultano decisamente superiori a quanto stabilito dall'Atto B9 della Condizionalità, nonché dai requisiti minimi aggiuntivi individuati dal documento Mipaf 05/06/2007].</i>
- Le sementi e i materiali di propagazione devono essere prodotti con metodi biologici;	
- L'azienda deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale, pari ad almeno una UTE;	
- Limite minimo di superficie aziendale (SAU) interessata pari ad 1 ha;	

- Sono ammesse a finanziamento le colture foraggere (ivi compresi i prati) solo se utilizzate nell'ambito della medesima azienda agricola per l'alimentazione del bestiame allevato secondo i metodi di produzione biologica;	
- L'aiuto non include i costi di consulenza e assistenza tecnica, e neppure i costi di certificazione.	



Livello ed entità dell'aiuto

Il sostegno viene concesso su base annua, sotto forma di premio per ettaro, in caso di adesione su tutta la SAU aziendale, nel rispetto comunque dei sotto indicati massimali, per un periodo massimo di 5 anni.

	TERRITORIO REGIONALE		AMBITI NATURA 2000					
	Introduzione (euro/ha)	Mantenimento (euro/ha)	Introduzione (euro/ha)	Mantenimento (euro/ha)				
cereali autunno-vernini	180	144	144	115				
colture sarchiate	240	192	192	154				
orticole	440	352	352	282				
vite, olivo, castagno, fruttiferi minori	400	320	320	256				
colture frutticole				600	480	480	384	
prati e foraggere pluriennali				260	208	208	166	
pascolo	100	80	80	64				

L'aiuto non includerà i costi di consulenza e assistenza tecnica; anche i costi di certificazione non sono riconosciuti nell'ambito della presente misura.

Misura 214/d- Pagamenti agroambientali - Tutela degli habitat seminaturali e della biodiversità

VAS	
Analisi	Obiettivi di sostenibilità
<p>La conservazione e la tutela degli elementi preesistenti e dei complessi meccanismi derivati dalle interazioni tra ambiente acquatico e ambiente terrestre ha il fondamentale compito di mantenere l'integrità degli habitat umidi e più in generale della rete idrografica.</p> <p>Il nuovo PSR potrà assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento di fasce di protezione delle rive anche attraverso l'impianto di specie vegetali riparie che svolgono una funzione di consolidamento delle sponde, nonché una funzione di aumento della diversità ambientale con conseguente aumento della diversità biologica; - la ricostruzione e manutenzione di canneti artificiali e recupero di piccole aree umide. <p>VAS: P. 65</p>	Conservazione e tutela della biodiversità in situ ed extra situ
	Conservazione e ripristino della funzionalità degli habitat naturali
	Tutela e valorizzazione degli elementi paesaggistici
	Mantenimento e ripristino della naturalità diffusa nel territorio e della connettività ecologica

Valutazione Ex-ante	
Analisi	Fabbisogni prioritari
<p>AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL PSR 2000-2006 (DEF. MARZO 2006)</p> <p>2.2 La tutela e il potenziamento della biodiversità</p> <p>...</p> <p>Riferendosi alle Azioni realizzate con il PSR 2000-2006, il rapporto valutazione intermedia sottolinea come le azioni a favore della fauna selvatica e dell'impianto di colture intercalari, sebbene abbiano comportato un "risultato complessivo modesto in termini assoluti (414 ha), questo sia qualitativamente coerente in termini di distribuzione territoriale, essendo tali superfici localizzate quasi esclusivamente in pianura, dove si hanno ecosistemi agricoli tendenti alla omogeneità e meno ricchi di risorse per la biodiversità faunistica.</p> <p>Il risultato dell'Azione 10 del PSR 2000-2006 (interventi a favore della fauna selvatica) è relativamente consistente, sia in ragione della distribuzione per piccoli appezzamenti prevista dal PSR, sia per il carattere particolarmente finalizzato dell'Azione stessa. Per quanto concerne la scelta delle aree preferenziali definite nei dispositivi di attuazione, si condivide la scelta delle Aree Protette ai sensi della L.394/91, delle aree a divieto di caccia ai sensi della L.157/92 e dei SIC/ZPS; VAL. INTERMEDIA PSR 2000-2006: P. 208-209</p> <p>Le zone umide di valore o gli habitat acquatici sono stati protetti da lisciviazione, ruscellamento, o sedimenti provenienti da terreni agricoli adiacenti</p> <p>Il rapporto di valutazione intermedia considera tale Criterio soddisfatto dalle Azioni proposte nella Programmazione 2000-2006 (ripristino e conservazione biotopi e zone umide). ... sulle superfici delle fasce di rispetto realizzate per tutelare e salvaguardare le seguenti tipologie di zone umide/habitat acquatici: risorgive, fontanili, bacini d'acqua stagnante, colonie di nidificazione e dormitori di avifauna, torbiere, prati umidi, paleoalvei e residui di antichi sistemi dunali.</p> <p>...</p> <p>Il risultato è, in termini assoluti, molto contenuto, ma ...trattandosi essenzialmente di superfici inserite in aree agricole, le realizzazioni eseguibili dipendono dalla effettiva disponibilità di tali habitat nel territorio. Infine, trattandosi di fasce di rispetto dell'ampiezza massima di 10 m, si evince che sono state costituite fasce a protezione di zone umide per una lunghezza complessiva di almeno 10,91 km. Verificato il sostanziale successo dell'Azione "fasce di rispetto realizzate per tutelare zone umide/habitat acquatici", anche rispetto ad una prima valutazione del dato di realizzazione, si osserva che un suo ulteriore potenziamento potrebbe prevedere la possibilità di eseguire interventi anche per la nuova realizzazione di zone umide/habitat acquatici.</p> <p>(VAL. INTERMEDIA PSR 2000-2006: P. 217-218)</p> <p>RACCOMANDAZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE 2007-2013</p> <p>...</p> <p>Ripristino e conservazione di biotopi e zone umide</p> <p>Si dovrebbe prevedere non solo la conservazione ma anche la creazione di nuove zone umide in ambiti quali i SIC e ZPS e Oasi L.357/92 ricadenti in pianura. Si suggerisce di introdurre l'intervento del "canneto" attualmente previsto nell'Azione 14 (Elementi del paesaggio rurale) specificando le modalità di gestione da seguire.</p> <p>(VAL. INTERMEDIA PSR 2000-2006: P. 222)</p> <p>VALUTAZIONE EX-ANTE DEL PIANO 2007-2013 DELLA REGIONE DEL VENETO</p> <p>In relazione all'obiettivo, "Promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche attraverso la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante dalle attività agricole" Positivi... effetti sulla riduzione dei carichi chimici inquinanti possono essere attribuiti anche agli interventi derivanti dalle seguenti Misure/SottoMisure:</p> <p>...</p> <p>SottoMisura 214/d (Tutela habitat seminaturali e biodiversità), anch'essa prioritariamente volta a salvaguardare la diversità degli ecosistemi e comprendente il mantenimento di biotopi e zone umide (Azione 1) e il mantenimento di prati con sistemi di gestione sostenibili (Azione 3);</p> <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 105)</p> <p>...all'obiettivo "Favorire la conservazione e la valorizzazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore</p>	<p>Ridurre i livelli di utilizzazione agricola (totali e unitari) della risorsa idrica disponibile</p> <p>Ridurre i livelli dei carichi di inquinanti dell'agricoltura nelle aree vulnerabili</p> <p>Consolidare ed estendere sistemi e tecniche di produzione con requisiti di maggiore sostenibilità ambientale (es. agr. Biologica).</p> <p>Estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale</p>


naturalistico e la biodiversità ad esse collegata e "Salvaguardare e potenziare la biodiversità genetica connessa alle attività agricole "... concorrono, in forma specifica e diretta, numerose linee di intervento:

Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra e di ammoniaca da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e deiezioni zootecniche

...

la Sottomisura 214/d (Tutela degli habitat seminaturali e biodiversità) anch'essa almeno in parte (Azioni 1. Biotopi e zone umide – 2.Mantenimento popolazione fauna selvatica) in continuità con l'attuale PSR, ma comprendente anche la nuova Azione 3 volta al "mantenimento dei prati ad elevato valore storico-naturalistico" nelle aree della rete Natura 2000 di pianura;

(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 106)




Obiettivi operativi

Le 3 Azioni della *sottomisura d)* della *Misura 214 - "Tutela degli habitat seminaturali e della biodiversità"* sono prevalentemente finalizzate ad aumentare o mantenere la complessità degli ecosistemi agricoli, a creare o ripristinare le condizioni favorevoli per la sussistenza di specie della flora e della fauna selvatica e ad incrementare il grado di connettività tra gli elementi naturali. Pertanto i risultati dell'applicazione della sottomisura si avranno fondamentalmente rispetto al tema della biodiversità, sebbene siano prevedibili anche effetti sul comparto acqua, grazie all'irrigazione dei prati umidi anche nella stagione non produttiva, allo scopo di mantenere adeguati livelli di falda nelle aree di ricarica degli acquiferi (Azione 1) e al divieto di impiego di diserbanti e prodotti fitosanitari di sintesi (Azione 3).

(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 158)

Riassumendo, si possono elencare gli obiettivi operativi, della Misura con il seguente ordine di priorità:

- Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
- Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva;
- Mantenere, valorizzare e tutelare i prati ad elevato valore naturalistico e storico situati in aree SIC e ZPS di pianura, anche caratterizzandone la tipologia biogenetica attraverso appositi interventi mirati alla conservazione della semente;



Ambito territoriale e operativo

Azione 1

- a. Comuni designati Vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (DCR 62/06);
- b. Aree umide censite e classificate come biotopi da Comuni, Province e ARPAV;
- c. Zone di bonifica della pianura veneta, designate Piano Territoriale di Coordinamento con estesa o localizzata presenza di fauna;
- d. Golene.


Sono esclusi gli ambiti della Rete Natura 2000 (zone SIC e ZPS).

Azione 2

Tutto il territorio regionale. Sono esclusi gli ambiti della Rete Natura 2000 (zone SIC e ZPS).

Azione 3

- a. Ambiti SIC e ZPS di pianura a prato stabile naturale così come individuabili nell'Allegato C, parte seconda, della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006;
- b. Ambito dei Prati stabili di pianura di maggiore tradizione produttiva.



BASELINE

Requisiti minimi aggiuntivi alla Condizionalità per le Zone non Vulnerabili (documento Mipaf 05/06/2007)

- rispetto del codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999);
- decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006), così come recepito dalla DGR 24945/06 (titoli I-IV).

ATTO A4 DIRETTIVA 91/676/CEE ARTICOLI 4 E 5 limitatamente all'Azione 3

Descrizione degli impegni nelle Zone Designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola

A4.1) Rispetto del carico allevato pari al massimo al limite di 170 kg di azoto al campo mediamente utilizzato per ettaro e per anno.

A4.2) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, dell'Allegato A alla DGR n. 2495/2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla presentazione della Comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento:

in forma semplificata, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ anno, secondo quanto previsto dall'Allegato V, parte C del DM 7.4.2006;

in forma completa, e alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica Semplificato, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'Allegato V, parte B del DM 7.4.2006;

in forma completa, e alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica Completo, secondo le modalità definite all'Allegato V, parte A, del DM 7.4.2006, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 kg/anno.

Le aziende agricole che producono un quantitativo di azoto inferiore ai 1.000 kg/anno sono tenute al rispetto dei criteri del Codice di Buona Pratica Agricola, nonché degli impegni di seguito descritti.

A4.3) Divieti

Divieti di utilizzazione agronomica dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici:

... sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;

... sui terreni nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati; per un periodo di 90 giorni, dal 15 novembre al 15 febbraio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/2006, nonché per i letami e i materiali ad essi assimilati. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, vale il periodo di divieto di 120 giorni dal 1° novembre alla fine di febbraio.

È fatto divieto, inoltre, su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla D.Lgs. n. 217/2006, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 217/2006, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea, è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

A 4.6) Accumulo temporaneo

Condizioni per l'accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati:

...
Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 20 m dalle case sparse;
- 100 m dai centri abitati;
- 5 m dalle strade statali, e/o provinciali e/o comunali;
- 20 m dai corpi idrici;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie.

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- j) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- k) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;
- l) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque,

nonché gli impegni di seguito elencati:

- m) carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UBA;
- n) in relazione alle norme, usi e costumi locali vigenti, è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale sulle superfici pascolate;
- o) in assenza di pascolamento, è obbligatoria l'esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno;

in ogni caso, lo sfalcio e il pascolamento devono permettere il contenimento dello sviluppo di infestanti e della diffusione di specie arbustive indesiderate

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:


- presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Norma 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'Allegato 1 del Reg.(CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita,
- Divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;

il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi al punto precedente.



Azione 1 – Mantenimento di Biotopi e zone umide

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	CONFRONTO CON BASELINE
<p>Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica e organici, nonché divieto di impiego ammendanti;</p>	<p><i>[→ la NORMA 4.1 non impone tali divieti nell'esercizio dell'attività agronomica realizzabile nelle zone umide. L'Atto A4 e l'Atto A3 prevedono il divieto di concimazione con effluenti zootecnici, fertilizzanti azotati di sintesi chimica e fanghi nel caso i terreni siano saturi d'acqua o con falda affiorante. Diversamente, nel momento in cui le superfici non si trovino nella condizione descritta, è possibile effettuare la concimazione e l'utilizzo di agrofarmaci. A riguardo di quest'ultimo punto, l'Atto B9 della Condizionalità non vieta l'impiego di fitofarmaci in prossimità o all'interno di zone umide];</i></p>
<p>Mantenimento di un adeguato livello idrico <i>(salvo cause di forza maggiore)</i>, dall'inizio di novembre al 30 giugno, al fine di garantire un'azione efficace all'alimentazione e alla riproduzione della fauna selvatica;</p>	<p><i>[→ solamente per alcuni ambiti appartenenti alle zone ZPS, per le quali sono presenti le misure di conservazione è previsto il mantenimento del livello idrico nelle zone umide. Il rispetto di quanto indicato dagli Atti A1 e A5 della Condizionalità, peraltro, si riferisce in via esclusiva alla zone designate Sic e Zps. Pertanto, l'impegno agroambientale proposto va oltre gli obblighi previsti per gli ambiti esterni alla rete Natura 2000];</i></p>
<p>Divieto di derivazione dell'acqua necessaria al mantenimento dell'area umida tramite emungimento da falda;</p>	<p><i>[→ tali prescrizioni non originano da obblighi imposti dalla Condizionalità o da altri requisiti minimi da applicare nel contesto delle Misure agroambientali, ma derivano da motivazioni tecnico/pratiche correlate alla volontà di assicurare la manutenzione e la corretta gestione delle zone umide presenti nel territorio agricolo. Si intende evitare in tal modo agroecosistemi non regolamentati da specifiche disposizioni di settore siano sottoposti al rischio di degrado ambientale].</i></p>
<p>Mantenimento di profondità diversificate nelle aree umide, idonee al permanere dei tipi di vegetazione esistenti e della fauna associata;</p>	
<p>Cura e Manutenzione delle eventuali arginature naturali che delimitano l'area umida;</p>	
<p>Divieto di sbancamento;</p>	
<p>La superficie interessata dovrà essere pari a un minimo di 2000 mq, e sarà al massimo il 10% della SAU; l'appezzamento massimo accorpato in ambito aziendale non può essere maggiore di 2 ha;</p>	
<p>Divieto di immissione nel sito di specie vegetali alloctone, al fine di salvaguardare le specie vegetali spontanee presenti;</p>	
<p>Regolamentazione della frequentazione e dell'accesso pedonale con divieto di accesso nei periodi di riproduzione delle specie;</p>	<p><i>[solamente per alcuni ambiti appartenenti alle zone ZPS, per le quali sono presenti le misure di conservazione è prevista la regolamentazione degli accessi. Il rispetto di quanto indicato dagli atti A1 e A5 della condizionalità, peraltro, si riferisce in via esclusiva alla zone designate Sic e Zps. Pertanto, l'impegno agroambientale proposto va oltre gli obblighi previsti per gli ambiti esterni alla rete Natura 2000.</i></p>
<p>La creazione di zone umide e biotopi viene prevista e maggiormente dettagliata nella Misura 216- Azione 3-c</p>	

Azione 2 – Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica tramite l'adozione di almeno due (azione 2a+azione 2b, oppure, azione 2a+azione 2c) delle seguenti tipologie di impegno:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	CONFRONTO CON BASELINE
<p>a) semina di <u>colture a perdere e intercalari</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> o semina primaverile di colture che devono rimanere in campo sino al 15/3 dell'anno successivo; o Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti ; o Colture attuabili: mais, mais consociato con una o più delle seguenti specie : girasole, sorgo, saggina, miglio, panico. La consociazione può essere realizzata anche per fasce monospecifiche, della larghezza massima di 10 mt. La presenza del mais non può essere inferiore al 50% della superficie interessata. È consigliata la semina di <i>lolium perenne</i> (loietto) nell'interfilare del mais. Consociazioni diverse dovranno essere giustificate tecnicamente. o Le colture a perdere possono essere realizzate, oltre che sull'intero appezzamento, anche in fasce della larghezza minima di 10 mt, marginali agli appezzamenti; o Sono ammesse sarchiature nel periodo immediatamente successivo alla semina; o la superficie interessata dovrà essere pari a un minimo di 2000 mq, e sarà al massimo il 10% della SAU; l'appezzamento massimo accorpato in ambito aziendale non può essere maggiore di 2 ha. 	<p>[→ è palese la perdita di reddito (semina di colture dalle quali l'azienda agricola non trae alcun ricavo) che si verifica adottando il presente impegno agroambientale in confronto alle possibilità operative permesse dalla coltivazione ordinaria degli appezzamenti, nel rispetto di quanto previsto dalla Condizionalità];</p>
<p>b) Valorizzazione dei <u>bordi dei campi</u> come spazio vitale per la fauna, tramite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di fasce erbacee della larghezza compresa tra 5 e 10 mt, derivanti da vegetazione spontanea; 2. Divieto di semina di essenze prative alloctone; 3. Trinciatura della bordura per parcelle, e comunque solo una volta l'anno e in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno) ; 4. Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica; 5. la superficie interessata dovrà essere pari a un minimo di 2000 mq, e sarà al massimo il 10% della SAU; 	<p>[→l'obbligo di mantenere una fascia erbacea della larghezza variabile fra i 5 e i 10 mt, costituisce perdita di reddito in quanto limita la SAU aziendale destinata alle colture seminative o arboree];</p> <p>[→ il divieto imposto rende maggiormente impegnativo il rispetto degli obblighi in quanto vieta il ricorso a essenze prative commerciali per la costituzione della bordura erbacea in oggetto];</p> <p>[→ NORMA 4.2: "Gestione delle superfici ritirate dalla produzione" definisce l'obbligo di assicurare una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno. L'impegno agroambientale di assicurare una copertura vegetale esclusivamente supera i requisiti di baseline. Rispetto all'obbligo di uno sfalcio annuale, previsto in condizionalità, l'impegno agroambientale della trinciatura per parcelle presenta notevoli costi aggiuntivi, necessari comunque al rispetto delle aree di nidificazione per l'avifauna. Inoltre, si tratta di impegno agroambientale aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla NORMA 4.2 lett. b), che individua un divieto annuale di sfalcio - peraltro valevole per le sole superfici ritirate dalle produzioni e ammissibili all'aiuto diretto - tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. Nel caso proposto, il divieto di sfalcio inizia a partire dal 1° novembre, al fine di maggiormente garantire lo stazionamento della fauna selvatica potenzialmente svernante];</p> <p>[→La NORMA 4.1 non impone tali divieti nell'esercizio dell'attività agronomica realizzabile nelle bordure degli appezzamenti coltivati. Inoltre, va ricordato che l'Atto B9 della Condizionalità non vieta l'impiego di fitofarmaci in tali superfici.];</p> <p>→ è stabilita una superficie massima dell'appezzamento dato che tali interventi raggiungono in modo più efficace l'obiettivo dell'incremento delle popolazioni di fauna selvatica se realizzati in forma "spot", assicurando piccole superfici sparse all'interno di un contesto più ampio, piuttosto che concentrando l'intervento in una sola o poche aree. Ciò risponde alle osservazioni formulate dai valutatori anche nella passata programmazione regionale PSR 2000-2006.</p>
<p>c) <u>conversione su superfici limitate e sparse destinate a seminativi in prati</u> tramite i seguenti impegni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. semina di un miscuglio polifita di specie di lunga durata, utilizzando fiorume di prati stabili locali; 2. divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica; 3. La superficie interessata dovrà essere pari a un minimo di 2000 mq, e sarà al massimo il 10% della SAU; l'appezzamento massimo accorpato in ambito aziendale non può essere maggiore di 2 ha; 4. sfalcio del prato in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno) 	<p>[→la conversione in prato determina indubbiamente una perdita diretta di reddito, dovuta alla mancata vendita delle colture seminative ordinarie, e un incremento dei costi, dato che la superficie in oggetto è limitata e sparsa all'interno degli appezzamenti. L'obbligo agroambientale diventa ancor più stringente in quanto è vietato il ricorso a essenze prative commerciali per la costituzione delle superfici a prato in oggetto];</p> <p>[→La NORMA 4.1 non impone tali divieti nell'esercizio dell'attività agronomica realizzabile nelle aree riconvertite a prato. Inoltre, va ricordato che l'Atto B9 della Condizionalità non vieta l'impiego di fitofarmaci in tali superfici.];</p> <p>[→ è stabilita una superficie massima dell'appezzamento dato che tali interventi raggiungono in modo più efficace l'obiettivo dell'incremento delle popolazioni di fauna selvatica se realizzati in forma "spot", assicurando piccole superfici sparse all'interno di un contesto più ampio, piuttosto che concentrando l'intervento in una sola o poche aree. Ciò risponde alle osservazioni formulate dai valutatori anche nella passata programmazione regionale Psr 2000-2006];</p> <p>[→ si tratta di impegno agroambientale aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla NORMA 4.2 lett. b), che individua un divieto annuale di sfalcio - peraltro valevole per le sole superfici ritirate dalle produzioni e ammissibili all'aiuto diretto - tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. Nel caso proposto, il divieto di sfalcio inizia a partire dal 1° novembre, al fine di maggiormente garantire lo stazionamento della fauna selvatica potenzialmente svernante];</p>

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	CONFRONTO CON BASELINE
Nelle operazioni di sfalcio va annualmente preservata una parcella della dimensione minima di 1.000 mq al fine di garantire la fioritura di tutte le essenze erbacee presenti.	[→ è palese la perdita di reddito (raggiungimento della fase di fioritura delle essenze erbacee) che si verifica adottando il presente impegno agroambientale in confronto al ricavo derivante dagli sfalci attuabili in tali prati di pianura, caratterizzati da elevate produttività foraggere.];
Tale parcella dovrà essere sfalciata dopo il 1°/8 di ciascun anno al fine di recuperare il fiorume, e garantirne la conservazione con adeguato stoccaggio al fine di preservarne le caratteristiche biogenetiche:	[→ il ritardo dello sfalcio e il recupero obbligatorio del fiorume della parcella costituisce perdita di reddito per l'attività agricola e si configura come impegno agroambientale aggiuntivo e stringente rispetto alle disposizioni previste dalla Norma 4.1 e dalla Norma 4.2];
la superficie interessata dovrà essere pari a un minimo di 2000 mq, e sarà al massimo il 10% della SAU	[→ è stabilita una superficie massima dell'appezzamento dato che tali interventi raggiungono in modo più efficace l'obiettivo dell'incremento delle popolazioni di fauna selvatica se realizzati in forma "spot", assicurando piccole superfici sparse all'interno di un contesto più ampio, piuttosto che concentrando l'intervento in una sola o poche aree. Ciò risponde alle osservazioni formulate dai valutatori anche nella passata programmazione regionale PSR 2000-2006.]
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;	[→ La NORMA 4.1 non impone tali divieti nell'esercizio dell'attività agronomica realizzabile nei prati, si tratta pertanto di obblighi agroambientali stringenti. Peraltro, il divieto di utilizzo di prodotti fertilizzanti di sintesi chimica sui prati va ben oltre ai requisiti minimi previsti dal rispetto del CBPA, che non impone neppure un limite fisiologico ai fabbisogni di azoto per i prati (v. tabella 1 del CBPA). A tal fine, il CBPA prescrive esclusivamente che la fertilizzazione azotata risponda ai criteri del bilancio dell'azoto generalmente stimando fabbisogni e asportazioni colturali].

Livello ed entità dell'aiuto

L'entità dei massimali ad ettaro del premio annuale, per un periodo di 5 anni, è così distinta:

Azione 1: 262 €/ha/anno (0,026 €/mq/anno)

Azione 2:


- Colture a perdere: 811 €/ha/anno (0,06 €/mq/anno)
- Conversione di limitate superfici da seminativi a prati : 385 €/ha/anno (0,04 €/mq)
- Valorizzazione bordure dei campi : 342 €/ha/anno (0,04€/mq/anno)

Azione 3: contributo pari a 286 €/ha/anno (0,0286 €/mq/anno)

Misura 214/e- Pagamenti agroambientali - Prati stabili, pascoli e prati pascoli

VAS	
Analisi	Obiettivi di sostenibilità
<p>Gli habitat maggiormente minacciati da riduzione, trasformazione e frammentazione sono gli agroecosistemi "tradizionali" come il prato permanente, la siepe a delimitare il campo o lungo il canale, i pascoli in collina o in montagna, che negli ultimi decenni si sono drasticamente ridotti in aree collinari e montane per i diffusi fenomeni di abbandono (sostituiti da arbusteti e progressivamente da boschi o interessati, soprattutto in passato, da opere di rimboscimento) oppure, nelle aree pianeggianti e più adatte all'agricoltura, ove queste non sono state urbanizzate, sono stati trasformati in ambienti assai poveri dal punto di vista naturalistico con l'adozione di tecniche agricole che garantiscono una maggiore produttività.</p> <p>I Prati I prati ricoprono più funzioni: Funzione naturalistica: alcune specie di flora e fauna sono presenti soltanto in alcune di queste cenosi. Il dissodamento dei prati porta alla scomparsa, non necessariamente solo a livello locale, di alcune specie rare.</p> <p>VAS: P. 62</p>	<p>Conservazione e tutela della biodiversità in situ ed extra situ</p> <p>Conservazione e ripristino della funzionalità degli habitat naturali</p> <p>Tutela e valorizzazione degli elementi paesaggistici</p> <p>Mantenimento e ripristino della naturalità diffusa nel territorio e della connettività ecologica</p>
<p>Un suolo ricco di radici e di vegetazione trattiene meglio i nitrati. Pertanto, sotto le superfici prative il dilavamento dei nitrati è inferiore a quello che si verifica sotto i campi coltivati.</p> <p>VAS: P. 27</p>	<p>Tutela della qualità delle acque superficiali</p> <p>Tutela della qualità delle acque sotterranee</p> <p>riduzione del carico inquinante recapitato in bacini e/o al mare</p>
<p>Il prato fornisce pure seme utile al consolidamento di terreni smossi al fine di realizzare nuove aree prative, o per la conversione dei seminativi a prato stabile. Il prato infine è importante per evitare l'erosione del suolo.</p> <p>VAS: P. 63</p>	<p>Mantenimento della sostanza organica e biodiversità del suolo</p> <p>Riduzione del rischio di erosione</p>

Valutazione Ex-ante	
Analisi	Fabbisogni prioritari
<p>... i fabbisogni prioritari di intervento sono sintetizzabili nel consolidamento e nella ulteriore qualificazione dei processi già avviati nel precedente periodo di programmazione, sia attraverso le azioni mirate alla conservazione e al ripristino degli habitat naturali, sia attraverso azioni finalizzate alla tutela della diversità genetica e delle specie floristiche e faunistiche.</p> <p>...</p> <p>Nelle zone montane si ha l'esigenza opposta, ossia quella di arrestare il progressivo incremento della superficie forestale dovuto ai fenomeni di ricolonizzazione ed espansione naturale del bosco in seguito all'abbandono delle aree montane e marginali, favorendo invece la realizzazione e il mantenimento del prato - pascolo, che rappresenta una tipologia di uso del suolo di grande importanza per la tutela della biodiversità in quanto costituisce un habitat ideale per molte specie della flora e della fauna ed è parte integrante delle reti ecologiche, contribuendo alla connettività con altri elementi naturali.</p> <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 45)</p> <p>Il primo obiettivo, "Promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche attraverso la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante dalle attività agricole", risponde al "fabbisogno" della collettività di invertire, o almeno contrastare, la generale tendenza riscontrata nell'analisi verso un aumento dei livelli di pressione agricola sulla risorsa, verificabili nella regione sia in termini quantitativi (aumento dei consumi idrici) sia e soprattutto qualitativi (aumento dei carichi inquinanti),</p> <p>...</p> <p>Positivi, ma plausibilmente minori, effetti sulla riduzione dei carichi chimici inquinanti possono essere attribuiti anche agli interventi derivanti dalle seguenti Misure/SottoMisure:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> - SottoMisura 214/e (<i>Prati stabili, pascoli e prati-pascoli</i>), attuata nelle sole zone montane, che prevede limiti massimi di apporto di azoto, il divieto di impiegare diserbanti e fitofarmaci e, più in generale, favorisce il mantenimento di coperture erbacee permanenti aventi funzioni di "fitodepurazione"; <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 105)</p> <p>L'obiettivo specifico di "Tutelare la risorsa suolo dai principali fenomeni di degradazione", ...</p> <p>Il miglioramento delle caratteristiche strutturali o fisiche del suolo, concorre all'obiettivo di contrastare i fenomeni di <i>erosione superficiale</i>, i quali, seppur non molto estesi a livello regionale (relativamente ad altre regioni italiane), risultano tuttavia particolarmente intensi in specifiche aree, soprattutto collinari... ...l'impatto di linee di intervento potenzialmente in grado di contribuire, ugualmente, alla riduzione dell'erosione superficiale nelle aree a rischio, attraverso un aumento del livello di copertura dei suoli, quali le SottoMisure agroambientali ... 214/e (Prati stabili, pascoli e prati-pascoli) ...</p> <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 106)</p> <p>Una terza, centrale, finalità dell'Asse è quella della salvaguardia e valorizzazione della biodiversità agricola, cioè delle varie forme di vita e componenti della diversità biologica che costituiscono l'ecosistema agricolo. Per sole ragioni di chiarezza espositiva sono in tale ambito distinti due obiettivi specifici: "Favorire la conservazione e la valorizzazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico e la biodiversità ad esse collegata" ...</p> <p>A tali finalità concorrono, in forma specifica e diretta, numerose linee di intervento, tra cui :</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Sottomisura 214/e (<i>Prati stabili, pascoli e prati-pascoli</i>), attuata in forma preferenziale nelle zone svantaggiate di montagna; <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 106-107)</p> <p>L'obiettivo specifico di "Rafforzare e valorizzare le funzioni di tutela delle risorse naturali e del paesaggio svolte dalle attività agricole nelle aree montane" costituisce per molti aspetti una declinazione, territoriale, dei precedenti obiettivi inerenti la salvaguardia della biodiversità. ...La tutela e il miglioramento del paesaggio costituiscono, inoltre, un fattore determinante per le attività di fruizione turistica sostenibile delle aree rurali.</p> <p>A tale obiettivo concorrono potenzialmente alcune delle linee di intervento dell'Asse 2 prima ricordate per la biodiversità, e in particolare ...214/e (Prati stabili, pascoli e prati-pascoli),</p> <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 108)</p> <p>L'obiettivo specifico di "Rafforzare e valorizzare il contributo delle attività agricole e forestali all'attenuazione del cambiamento climatico e al miglioramento della qualità dell'aria" risponde anch'esso a fabbisogni di intervento connessi a finalità strategiche definite a livello comunitario... A contrastare tale tendenza agiscono soprattutto le azioni agroambientali, in particolare quelle che incentivano la riduzione dei livelli di fertilizzazione azotata (es. ...214/e - mantenimento dei prati e pascoli) ...</p> <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 108-109)</p>	<p>Ridurre i livelli di utilizzazione agricola (totali e unitari) della risorsa idrica disponibile</p> <p>Ridurre i livelli dei carichi di inquinanti dell'agricoltura nelle aree vulnerabili</p> <p>Aumentare la copertura del suolo e il ricorso a pratiche agricole antierosive nelle aree a rischio di erosione</p> <p>Mantenere attività agricole sostenibili nelle aree collinari a rischio di erosione medio-elevata</p> <p>Estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale</p> <p>Incrementare la diversificazione paesaggistica e degli habitat</p> <p>Favorire la realizzazione ed il mantenimento del prato-pascolo nelle zone di montagna</p> <p>Sostenere le attività agricole ad "elevata valenza naturale" (minor impatto ambientale)</p>




Obiettivi operativi

La *sottomisura e)* della *Misura 214 – Prati stabili, pascoli e prati pascoli* si inserisce all'interno di quel gruppo di Misure che perseguono la linea strategica di conservazione della biodiversità e delle attività agro-silvo-pastorali ad elevato valore naturalistico. Attraverso le azioni previste dalla sottomisura, ossia il recupero e mantenimento dei prati-pascoli sia in zone montane che non, si possono prevedere, elencati in ordine di priorità, i seguenti risultati:

- a. tutela della qualità delle acque superficiali e profonde attraverso l'azione fitodepuratrice delle piante erbacee, dovuta all'imposizione di limiti massimi di apporto di azoto ai prati permanenti e il divieto di impiego di diserbanti, fitofarmaci e concimi di sintesi chimica;
- b. protezione dai fenomeni di degrado del suolo, erosione e dissesto idrogeologico;
- c. mantenimento della biodiversità botanica e faunistica legata alle tecniche dello sfalcio, e soprattutto nell'ambiente alpino, al pascolamento nelle praterie di alta quota ;
- d. riduzione delle emissioni di protossido di azoto (N₂O) in seguito alla riduzione degli input di fertilizzanti azotati.

(cfr. VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 158)



Ambito territoriale e operativo

La Misura trova applicazione:

Azione 1: *Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili*

Zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola con priorità alle zone montane in linea con quanto previsto dall'azione 211- "Indennità a favore delle zone montane", per le aziende la cui sede e la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% in zona montana.


Azione 2: *Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili*

1. Comuni designati vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (DCR 62/06);
2. Altre zone designate vulnerabili con DCR 62/06 e successive integrazioni.

Azione 3: *Mantenimento di pascoli e prati pascoli*

Zone montane in linea con quanto previsto dall'azione 211- "Indennità a favore delle zone montane", per le aziende la cui sede e la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% in zona montana.

1.



BASELINE

ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

A3.11) I divieti:

- è vietato l'uso di fanghi con caratteristiche diverse dalla tabella B1/1 della Direttiva B; nonché dei fanghi pericolosi, o che non siano stabilizzati, o comunque quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini, degli animali e per la salvaguardia dell'ambiente.
- è vietato applicare i fanghi ai terreni:
 -;
 - f) destinate a pascolo, prato-pascolo, foraggiere, e comunque nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta;
 -

ATTO A4 DIRETTIVA 91/676/CEE ARTICOLI 4 E 5

Carico Uba derivante dal rispetto della Direttiva Nitrati :

Zone non Vulnerabili 4,09 UBA/ha (la montagna è tutta non vulnerabile)

Zone Vulnerabili 2,04 UBA/ha

Requisiti minimi aggiuntivi alla Condizionalità per le Zone non Vulnerabili (documento Mipaf 05/06/2007)

rispetto del codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999);
decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006), così come recepito dalla DGR 24945/06 (titoli I-IV).

Descrizione degli impegni nelle Zone Designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola

A4.1) Rispetto del carico allevato pari al massimo al limite di 170 kg di azoto al campo mediamente utilizzato per ettaro e per anno.

A4.2) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, dell'Allegato A alla DGR n. 2495/2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla presentazione della Comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento:

- in forma semplificata, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ anno, secondo quanto previsto dall'Allegato V, parte C del DM 7.4.2006;
- in forma completa, e alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica Semplificato, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'Allegato V, parte B del DM 7.4.2006;

- in forma completa, e alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica Completo, secondo le modalità definite all'Allegato V, parte A, del DM 7.4.2006, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 kg/anno.

Le aziende agricole che producono un quantitativo di azoto inferiore ai 1.000 kg/anno sono tenute al rispetto dei criteri del Codice di Buona Pratica Agricola, nonché degli impegni di seguito descritti.

A4.3) Divieti

Divieti di utilizzazione agronomica dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici:

- ...
- h) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
-
- o) sui terreni nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;
 - p) per un periodo di 90 giorni, dal 15 novembre al 15 febbraio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/2006, nonché per i letami e i materiali ad essi assimilati. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, vale il periodo di divieto di 120 giorni dal 1° novembre alla fine di febbraio.

È fatto divieto, inoltre, su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla D. Lgs. n. 217/2006, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. 217/2006, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

.....

A.4.5) Stoccaggi

Nel rispetto di quanto previsto dal DM 7.4.2006, le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio degli effluenti aziendali (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue provenienti da aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) e da altre aziende ad esse assimilate) sono dettate dagli articoli 7, 8, 14 e dal comma 2 dell'articolo 24 della DGR n. 2495/2006.

La stessa deliberazione n. 2495/2006 definisce i termini entro i quali le aziende agricole sono tenute ad adeguare la dimensione delle platee per lo stoccaggio dei materiali palabili e delle vasche di stoccaggio dei materiali non palabili.

Conseguentemente per tali aziende continuano, in via transitoria, a valere le disposizioni relative allo stoccaggio degli effluenti di allevamento della normativa nazionale e regionale in vigore prima dell'approvazione della DGR n. 2495/06, così come richiamate al comma 1, articolo 36 della medesima Deliberazione.

A 4.6) Accumulo temporaneo

Condizioni per l'accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati:

- solo a fini di utilizzazione agronomica;
- solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni;
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;
- per un periodo non superiore a 30 giorni;
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo, come previsto dal comma 3, lettera c) dell'articolo 25 dell'Allegato A alla DGR n. 2495/2006;
- evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all'interno della massa, con le adeguate impermeabilizzazioni previste dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 25 dell'Allegato A alla DGR n. 2495/2006.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 20 m dalle case sparse;
- 100 m dai centri abitati;
- 5 m dalle strade statali, e/o provinciali e/o comunali;
- 20 m dai corpi idrici;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità per le Zone non Vulnerabili, previsti nel documento Mipaf 05/06/07

- rispetto del codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999);
- decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006), così come recepito dalla DGR 24945/06 (titoli I-IV)

NORMA 1.1: INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

NORMA 3.1: DIFESA DELLA STRUTTURA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata

NORMA 4.1: PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- p) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- q) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;

r) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o inaffittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

nonché gli impegni di seguito elencati:

s) **carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UBA;**

t) in relazione alle norme, usi e costumi locali vigenti, è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale sulle superfici pascolate;

u) **in assenza di pascolamento è obbligatoria l'esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno;**

in ogni caso, lo sfalcio e il pascolamento devono permettere il contenimento dello sviluppo di infestanti e della diffusione di specie arbustive indesiderate

NORMA 4.4 MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO:


Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'Allegato 1 del Reg.(CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- i. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita,
- j. divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- k. il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- l. il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi al punto precedente.

Altri pertinenti requisiti obbligatori (documento di lavoro Mipaf)

Rispetto del CBPA (DM 19/4/99) con particolare riferimento a :

- avvicendamento della colture (il CBPA suggerisce di "... evitare monosuccessione o successione di colture primaverili-estive che lasciano il terreno privo di copertura vegetale dall'autunno alla primavera");
- gestione dell'irrigazione (con riferimento a quanto previsto dal CBPA e dall'Allegato 7 al DM 7/4/2006).



AZIONE 1 - PRATI STABILI ZONE NON VULNERABILI (TUTTA LA MONTAGNA, PARTE COLLINA, PARTE PIANURA): si potrebbero configurare come impegni per tutti i prati di collina e montagna nonché quelli di pianura in zona non vulnerabile

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	CONFRONTO CON BASELINE
- Effettuazione di un numero di sfalci compatibile sia con una sufficiente produttività della fienagione, sia con i periodi di nidificazione dell'avifauna, asportando l'erba sfalciata;	[→NORMA 4.1 f) "in assenza di pascolamento è obbligatoria l'effettuazione di almeno uno sfalcio l'anno": diversamente nella Misura l'impegno agroambientale prevede un numero di sfalci mediamente superiore a 1,5. Inoltre, rispetto agli obblighi della norma citata, l'impegno prevede di asportare completamente l'erba sfalciata dall'appezzamento a prato. L'aumento del numero di sfalci rispetto a quanto stabilito dalla condizionalità diventa fondamentale, in relazione al divieto stabilito con la presente misura di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti (vedi punto successivo), in quanto, un solo sfalcio non darebbe la garanzia di mantenere un'adeguata composizione floristica del cotico erboso, rispetto al possibile instaurarsi di vegetazione infestante maggiormente competitiva. Per i medesimi motivi, essendo grande parte dei prati in questione irrigati, sono necessari gli sfalci e l'asportazione dell'erba sfalciata];
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;	[→la NORMA 4.1 non impone tali divieti nell'esercizio dell'attività agronomica realizzabile nei prati, si tratta pertanto di obblighi stringenti imposti dalla presente Misura. Infatti il divieto di utilizzo di prodotti fertilizzanti di sintesi chimica sui prati va ben oltre ai requisiti minimi previsti dal rispetto del CBPA, che non impone neppure un limite fisiologico ai fabbisogni di azoto per i prati (v. tabella 1 del CBPA). A tal fine, il CBPA prescrive esclusivamente che la fertilizzazione azotata risponda ai criteri del bilancio dell'azoto generalmente stimando fabbisogni e asportazioni colturali];
- Fertilizzazione organica nei limiti massimi di apporto di azoto pari 170 kg/ha anno, inteso come distribuzione media sulla superficie aziendale oggetto di impegno;	[→l'applicazione della Direttiva Nitrati nel Veneto (Dgr 2495/06) prescrive per le zone non vulnerabili la possibilità di fertilizzare apportando fino a 340 kg/ha per anno di azoto organico. Il presente impegno comporta il dimezzamento della concimazione organica per le zone non vulnerabili attuabile nel rispetto della Direttiva Nitrati. La controllabilità dell'impegno può essere fatta obbligatoriamente ricondurre alla presentazione di comunicazione alla provincia anche nei casi in cui la norma di applicazione della Direttiva Nitrati in Veneto ne prevede l'esonero];
- Adozione del "piano di gestione", con indicazione, in particolare, delle modalità di somministrazione delle adacquate (esclusivamente nel caso dei prati irrigui di pianura e collina)	[→ la limitazione dell'utilizzo dell'acqua a fini irrigui deve garantire il rispetto dei requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità previsti dal documento di lavoro del Mipaf (05/06/07) in ordine al rispetto del CBPA e dei principi generali individuati all'Allegato VII del DM 7/4/06, regolamentando i volumi delle adacquate in relazione alle tecniche irrigue adottate (impegno di baseline) . L'impegno agroambientale aggiuntivo consiste nella registrazione degli interventi irrigui effettuati, individuando nel dettaglio i metodi, i turni, i volumi di adacquamento e l'eventuale rispetto dei requisiti previsti nel caso si adottino pratiche di fertirrigazione utilizzando effluenti zootecnici. Il controllo dell'attività irrigua è permesso dall'incrocio delle annotazioni riportate nel registro aziendale con le disponibilità di acqua a fini irrigui concesse, in modo turnato, dai consorzi di bonifica alle aziende agricole del proprio comprensorio];
- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;	[→ si tratta di impegni agroambientali aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla NORMA 4.1 dopo il punto f), poiché in questo caso specifico il contenimento delle specie arbustive infestanti deve essere garantito anche con operazioni alternative e complementari all'esclusivo sfalcio, quali, ad esempio, l'estirpo manuale degli arbusti pionieri. Ulteriore limitazione consiste nel prescrivere l'esecuzione di tali operazioni a partire dal 15/8 del primo anno di impegno per le motivazioni suindicate];
- Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione	[→ è un divieto di baseline ATTO A3, punto A 3.11, f)];


AZIONE 2 - PRATI STABILI ZONE VULNERABILI (PARTE PIANURA E COLLINA)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	CONFRONTO CON BASELINE
<p>- Effettuazione di un numero di sfalci compatibile sia con una sufficiente produttività della fienagione, sia con i periodi di nidificazione dell'avifauna, asportando l'erba sfalciata;</p>	<p>[→ NORMA 4.1 f) "in assenza di pascolamento è obbligatoria l'effettuazione di almeno uno sfalcio l'anno": diversamente nella Misura l'impegno agroambientale prevede un numero di sfalci mediamente superiore a 1,5, che nella pianura vulnerabile produttiva può essere sicuramente superiore ai limiti previsti nelle zone non vulnerabili. Inoltre, rispetto agli obblighi della norma citata, l'impegno prevede di asportare completamente l'erba sfalciata dall'appezzamento a prato. L'aumento del numero di sfalci rispetto a quanto stabilito dalla condizionalità diventa fondamentale, in relazione al divieto stabilito con la presente misura di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti (vedi punto successivo), in quanto, un solo sfalcio non darebbe la garanzia di mantenere un'adeguata composizione floristica del cotico erboso, rispetto al possibile instaurarsi di vegetazione infestante maggiormente competitiva. Per i medesimi motivi, essendo grande parte dei prati in questione irrigati, sono necessari gli sfalci e l'asportazione dell'erba sfalciata];</p>
<p>- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica (il CBPA non pone un limite per la concimazione minerale azotata nei prati, e nemmeno il DM 7/4/06)</p>	<p>[→ la NORMA 4.1 non impone tali divieti nell'esercizio dell'attività agronomica realizzabile nei prati, si tratta pertanto di obblighi stringenti imposti dalla presente Misura. Infatti il divieto di utilizzo di prodotti fertilizzanti di sintesi chimica sui prati va ben oltre ai requisiti minimi previsti dal rispetto del CBPA, che non impone neppure un limite fisiologico ai fabbisogni di azoto per i prati (v. tabella 1 del CBPA). A tal fine, il CBPA prescrive esclusivamente che la fertilizzazione azotata risponda ai criteri del bilancio dell'azoto generalmente stimando fabbisogni e asportazioni colturali];</p>
<p>- Fertilizzazione organica nei limiti massimi di apporto di azoto pari 170 kg/ha anno, inteso come distribuzione media sulla superficie aziendale oggetto di impegno;</p>	<p>[→ l'applicazione della Direttiva Nitrati nel Veneto (Dgr 2495/06) prescrive per le zone vulnerabili la possibilità di fertilizzare apportando fino a 170 kg/ha per anno di azoto organico. Il rispetto della vasettina non comporta alcun impegno negli apporti da concimazione organica per le zone vulnerabili. La controllabilità dell'impegno può essere fatta obbligatoriamente ricondurre alla presentazione di comunicazione alla provincia anche nei casi in cui la norma di applicazione della Direttiva Nitrati in Veneto ne prevede l'esonero];</p>
<p>- Adozione del "piano di gestione", con indicazione, in particolare, delle modalità di somministrazione delle adacquate (esclusivamente nel caso dei prati irrigui di pianura e collina)</p>	<p>[→ la limitazione dell'utilizzo dell'acqua a fini irrigui deve garantire il rispetto dei requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità previsti dal documento di lavoro del Mipaf (05/06/07) in ordine al rispetto del CBPA e dei principi generali individuati all'Allegato VII del DM 7/4/06, regolamentando i volumi delle adacquate in relazione alle tecniche irrigue adottate (impegno di baseline). L'impegno agroambientale aggiuntivo consiste nella registrazione degli interventi irrigui effettuati, individuando nel dettaglio i metodi, i turni, i volumi di adacquamento e l'eventuale rispetto dei requisiti previsti nel caso si adottino pratiche di fertirrigazione utilizzando effluenti zootecnici. Il controllo dell'attività irrigua è permesso dall'incrocio delle annotazioni riportate nel registro aziendale con le disponibilità di acqua a fini irrigui concesse, in modo turnato, dai consorzi di bonifica alle aziende agricole del proprio comprensorio];</p>
<p>- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;</p>	<p>[→ si tratta di impegni agroambientali aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla NORMA 4.1 dopo il punto f), poiché in questo caso specifico il contenimento delle specie arbustive infestanti deve essere garantito anche con operazioni alternative e complementari all'esclusivo sfalcio, quali, ad esempio, l'estirpo manuale degli arbusti pionieri. Ulteriore limitazione consiste nel prescrivere l'esecuzione di tali operazioni a partire dal 15/8 del primo anno di impegno per le motivazioni suindicate];</p>
<p>- Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione</p>	<p>[→ è un divieto di baseline ATTO A3, punto A 3.11, f)].</p>

AZIONE 3 - PASCOLI E PRATI PASCOLI

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	CONFRONTO CON BASELINE
<p>- Razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, eseguendo tutte le manutenzioni ordinarie necessarie alle recinzioni, con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine, ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso;</p>	<p>[→ la NORMA 4.1 non prevede obblighi correlati alla cura dei pascoli al fine di evitare condizioni di sovrapascolamento all'interno dell'appezzamento. L'organizzazione di un pascolamento turnato delle superfici a contributo, anche grazie alla possibilità di suddivisione degli spazi disponibili all'utilizzazione da parte della mandria, costituisce impegno aggiuntivo rispetto alla baseline. Lo stesso dicasi per l'obbligo di manutenzione delle recinzioni. La controllabilità è attuabile attraverso la valutazione dello stato di integrità del cotico erboso, che non dovrà presentarsi rimosso o danneggiato];</p>
<p>- Miglioramento agronomico del pascolo con l'impegno alla distribuzione uniforme del letame accumulato nelle zone di più frequente sosta del bestiame (prossimità di abbeveratoi, aree con micro-clima favorevole,...);</p>	<p>[→ si tratta di impegno aggiuntivo rispetto agli obblighi previsti dalla NORMA 4.1];</p>

- Preclusione al pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio e delle aree di interesse naturalistico (ad es. torbiere);	[→ si tratta di impegno aggiuntivo rispetto agli obblighi previsti dalla NORMA 4.1];
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;	[→ la NORMA 4.1 non impone tali divieti nell'esercizio dell'attività agronomica realizzabile nei pascoli, si tratta pertanto di obblighi stringenti imposti dalla presente Misura. Infatti il divieto di utilizzo di prodotti fertilizzanti di sintesi chimica sui pascoli va ben oltre ai requisiti minimi previsti dal rispetto del CBPA, che non impone neppure un limite fisiologico ai fabbisogni di azoto (v. tabella 1 del CBPA). A tal fine, il CBPA prescrive esclusivamente che la fertilizzazione azotata risponda ai criteri del bilancio dell'azoto generalmente stimando fabbisogni e asportazioni colturali];
- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;	[→ si tratta di impegni agroambientali aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla NORMA 4.1 dopo il punto f), poiché in questo caso specifico il contenimento delle specie arbustive infestanti deve essere garantito anche con operazioni alternative e complementari all'esclusivo sfalcio, quali, ad esempio, l'estirpo manuale degli arbusti pionieri. Ulteriore limitazione consiste nel prescrivere l'esecuzione di tali operazioni a partire dal 15/8 del primo anno di impegno per le motivazioni suindicate];
- Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione.	[→ è un divieto di baseline ATTO A3, punto A 3.11, f)];



Livello ed entità dell'aiuto

Il calcolo del massimale di premio annuale per ettaro, per un periodo di 5 anni, è il seguente:

Azione 1: *Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura):*

- a) Zone di montagna e collina: contributo pari a 217 €/ha;
- b) zone di pianura: contributo pari a 253 €/ha.

Azione 2: *Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura e collina):*

- a) zone di montagna e collina: contributo pari a 171 €/ha;
- b) zone di pianura: contributo pari a 207 €/ha.

Azione 3: *Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna):*


- contributo pari a 85 €/ha

La misura attribuisce 2/3 delle risorse all'ambito montano e 1/3 alla pianura.

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali - Miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

VAS	
Analisi	Obiettivi di sostenibilità
<p>Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, si possono individuare due obiettivi fondamentali da perseguire attraverso i Piani di Tutela delle Acque: il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e l'osservanza delle condizioni di DMV (minimo deflusso vitale) nell'ambito della rete idrografica superficiale; obiettivi tra di loro collegati, anche in virtù della frequente interconnessione tra acque superficiali ed acque sotterranee, e, insieme, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo fondamentale della tutela quali-quantitativa del sistema idrico. Inoltre nel Piano di Tutela vengono individuate aree sensibili, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari e aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, con l'obiettivo di tutelare la risorsa idrica dall'inquinamento di origine agrozootecnica.</p> <p>VAS: P. 112</p>	Tutela della qualità delle acque superficiali
	Tutela della qualità delle acque sotterranee
	Riduzione del carico inquinante recapitato in bacini e/o al mare
<p>Il prato fornisce pure seme utile al consolidamento di terreni smossi al fine di realizzare nuove aree prative, o per la conversione dei seminativi a prato stabile. Il prato infine è importante per evitare l'erosione del suolo.</p> <p>VAS: P. 63</p>	Conservazione delle funzioni del suolo
	Riduzione del rischio di erosione

Valutazione Ex-ante	
Analisi	Fabbisogni prioritari
<p>Il primo obiettivo, "Promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche attraverso la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante dalle attività agricole", risponde al "fabbisogno" della collettività di investire, o almeno contrastare, la generale tendenza riscontrata nell'analisi verso un aumento dei livelli di pressione agricola sulla risorsa, verificabili nella regione sia in termini quantitativi (aumento dei consumi idrici) sia e soprattutto qualitativi (aumento dei carichi inquinanti).</p> <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 104)</p> <p>L'altra linea di intervento dell'Asse 2 avente impatti (specifici e potenziali) significativi in relazione all'obiettivo è la Sottomisura 214/g (Miglioramento qualità dell'acqua destinata a consumo umano), la quale prevede l'incentivazione per l'adozione di pratiche ed ordinamenti a maggior sostenibilità (nelle due tipologie "rotazioni colturali" e "conversione da seminativo a prato") nelle Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico (art. 49 del D.Lgs n. 152/2006).</p> <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 105)</p> <p>Nella regione le superfici ricadenti nelle zone di rispetto (così come definite dall'articolo 94 del D.Lgs n. 152/2006) dei 793 punti di captazione delle acque potabili sono state stimate pari a circa 6.800 ettari, pertanto la sottomisura 214/g "miglioramento qualità delle acque destinate al consumo umano" potrebbe interessare ben l'82% di tali aree. Quindi la sottomisura, nel caso raggiungesse il livello obiettivo previsto, sarà in grado di tutelare la quasi totalità delle acque destinate al consumo umano da eventuali fattori inquinanti di origine agricola.</p> <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 162)</p>	<p>Ridurre i livelli di utilizzazione agricola (totali e unitari) della risorsa idrica disponibile</p> <p>Ridurre i livelli dei carichi di inquinanti dell'agricoltura nelle aree vulnerabili</p>




Obiettivi operativi

La sottomisura g) "Miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano" della Misura 214 ha evidentemente come principale obiettivo la tutela della qualità delle acque; tuttavia si può prevedere che attraverso l'azione - "conversione da seminativo a prato", si avrà anche un effetto positivo sulla protezione del suolo dal degrado chimico e fisico e sulla riduzione delle emissioni di GHG grazie all'aumento della copertura superficiale del terreno nella stagione invernale, al controllo degli input di fertilizzanti e al divieto di impiego di diserbanti.

(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 158)

Riassumendo si possono elencare gli obiettivi operativi della misura con il seguente ordine di priorità:

1. tutela della qualità dell'acqua, con particolare riferimento al consumo umano, mediante l'eliminazione degli agrofarmaci e dei fertilizzanti organici e di sintesi chimica;
2. preservare durante tutto l'arco dell'anno la copertura del suolo attraverso l'aumento della superficie investita a prato e della copertura invernale delle superfici coltivate, in relazione alla loro naturale capacità protettiva nei confronti delle superficiali e di falda.




Ambito territoriale e operativo

La misura interessa:

- i fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico, con esclusione dei Comuni delle aree montagna (secondo la definizione ISTAT). È data priorità ai Comuni ricadenti, completamente o parzialmente, nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (DCR n. 62/06).
- le aree golenali dei fiumi del territorio regionale, con esclusione dei Comuni delle aree montagna (secondo la definizione ISTAT).

...



BASELINE

RIFERIMENTO CONDIZIONALITÀ'

ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

A3.11) I divieti:

- è vietato l'uso di fanghi con caratteristiche diverse dalla tabella B1/1 della Direttiva B; nonché dei fanghi pericolosi, o che non siano stabilizzati, o comunque quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini, degli animali e per la salvaguardia dell'ambiente.
- è vietato applicare i fanghi ai terreni:
 - c) allagati, soggetti a esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiore a 5 anni, acquitrinosi, o con falda affiorante, o con frane in atto;
 - ...
 - h) ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;
 -
 - j) interessati allo spargimento di deiezioni zootecniche o altri residui di comprovata utilità agronomica.

Atto A4 Direttiva 91/676/CEE articoli 4 e 5

Descrizione degli impegni nelle Zone Designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola

A4.1) Rispetto del carico allevato pari al massimo al limite di 170 kg di azoto al campo mediamente utilizzato per ettaro e per anno.

A4.2) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, dell'Allegato A alla DGR n. 2495/2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla presentazione della Comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento:

- in forma semplificata, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ anno, secondo quanto previsto dall'Allegato V, parte C del DM 7.4.2006;
- in forma completa, e alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica Semplificato, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'Allegato V, parte B del DM 7.4.2006;
- in forma completa, e alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica Completo, secondo le modalità definite all'Allegato V, parte A, del DM 7.4.2006, per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 kg/anno.

Le aziende agricole che producono un quantitativo di azoto inferiore ai 1.000 kg/anno sono tenute al rispetto dei criteri del Codice di Buona Pratica Agricola, nonché degli impegni di seguito descritti.

A4.3) Divieti

Divieti di utilizzazione agronomica dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici:

- d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- f) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241;
- ...
- k) sui terreni nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati; per un periodo di 90 giorni, dal 15 novembre al 15 febbraio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/2006, nonché per i letami e i materiali ad essi assimilati. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, vale il periodo di divieto di 120 giorni dal 1° novembre alla fine di febbraio.

A 4.6) Accumulo temporaneo

...
L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità per le Zone non Vulnerabili (documento Mipaf 05/06/2007)

- rispetto del codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999);
- decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006), così come recepito dalla DGR 24945/06 (titoli I-IV).

ATTO B9 DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

A livello regionale gli impegni sono regolamentati dalla DGR del 9 agosto 2002, n. 2225 che istituisce il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti".

L'atto prevede i seguenti obblighi:

- compilazione del Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari da parte di tutte le aziende agricole ad eccezione di quante effettuano trattamenti ad uso domestico e per autoconsumo.
- per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti classificati molto tossici, tossici e nocivi è necessario richiedere un'apposita autorizzazione che viene rilasciata dall'autorità regionale preposta, dopo che il richiedente ha seguito adeguati corsi di aggiornamento ed ha superato un' appropriata prova di valutazione;
- rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari e presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla norma;
- presenza di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari.

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- v) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;

w) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;

x) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

nonché gli impegni di seguito elencati:

y) carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UBA;

z) in relazione alle norme, usi e costumi locali vigenti, è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale sulle superfici pascolate;

aa) in assenza di pascolamento è obbligatoria l'esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno;

in ogni caso, lo sfalcio e il pascolamento devono permettere il contenimento dello sviluppo di infestanti e della diffusione di specie arbustive indesiderate

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

e) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;

f) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Norma 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'Allegato 1 del Reg.(CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

m. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;


n. divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;

o. il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;


p. il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi al punto precedente.

Ulteriori requisiti minimi (documento Mipaf)

- Codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999), con particolare riferimento ai pertinenti requisiti sull'avvicendamento delle colture e sulla gestione dell'irrigazione;



DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	CONFRONTO CON BASELINE
- Conversione a prato delle superfici investite a seminativi ;	<i>[→ la conversione a prato di superfici seminative determina indubbiamente una perdita diretta di reddito, dovuta al mancato ottenimento di una sufficiente produzione reimpiegabile o commercializzabile].</i>
- Controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree;	<i>[→ si tratta di impegno agroambientale aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla NORMA 4.1 dopo il punto f), poiché in questo caso specifico il contenimento delle specie arbustive infestanti deve essere garantito da operazioni alternative e complementari all'esclusivo sfalcio].</i>
- Divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, nonché divieto di impiego ammendanti;	<i>[→ la NORMA 4.1 non impone tali divieti nell'esercizio dell'attività agronomica realizzabile nelle superfici a prato. L'Atto A4 e l'Atto A3 non prevedono rispettivamente il divieto di concimazione con effluenti zootecnici, fertilizzanti azotati di sintesi chimica e fanghi. Il divieto dettato dall'art. 94 del Decreto Legislativo 152/06 vige esclusivamente per la zona di tutela assoluta, nel raggio di 10 mt da ciascun punto di captazione].</i>
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti	<i>[→ a riguardo di quest'ultimo punto, l'Atto B9 della Condizionalità non vieta l'impiego di fitofarmaci in prossimità dei punti di captazione. Il divieto dettato dall'art. 93 del Decreto Legislativo 152/06 vige esclusivamente per la zona di tutela assoluta, nel raggio di 10 mt da ciascun punto di captazione].</i>



Livello ed entità dell'aiuto


Il periodo di impegno è di 5 anni.

Il massimale dell'aiuto ad ettaro è pari a 385 €/anno per la conversione dei seminativi a prato.


Misura 215- Benessere animale

VAS	
Analisi	Obiettivi di sostenibilità
<p>Compattamento</p> <p>Pur non essendo affrontato in modo diretto vi sono diverse misure che, in modo più o meno indiretto, hanno effetti positivi sulla riduzione del rischio di compattamento; si pensi all'introduzione di pratiche agro-zootecniche conservative...</p> <p>VAS: P. 123</p>	Riduzione delle emissioni di Gas serra
	Riduzione della pressione antropica
	Tutela della qualità delle acque superficiali
	Tutela della qualità delle acque sotterranee
	Riduzione del carico inquinante recapitato in bacini e/o al mare
	Mantenimento della sostanza organica e biodiversità del suolo

Valutazione Ex-ante		
Analisi	Fabbisogni prioritari	
<p>Il primo obiettivo, "Promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche attraverso la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante dalle attività agricole", risponde al "fabbisogno" della collettività di invertire, o almeno contrastare, la generale tendenza riscontrata nell'analisi verso un aumento dei livelli di pressione agricola sulla risorsa, verificabili nella regione sia in termini quantitativi (aumento dei consumi idrici) sia e soprattutto qualitativi (aumento dei carichi inquinanti),</p> <p>...</p> <p>Positivi, ma plausibilmente minori, effetti sulla riduzione dei carichi chimici inquinanti possono essere attribuiti anche agli interventi derivanti dalle seguenti Misure/SottoMisure:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> - SottoMisura 215 (<i>benessere animale</i>), la quale, determinando una riduzione dei carichi animali per unità di superficie contribuisce a ridurre i rilasci di azoto e fosforo nelle acque; la priorità territoriale data alle aree vulnerabili da nitrati accentua tale effetto <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 105)</p> <p>Infine, l'obiettivo di "Diffondere sistemi di allevamento che consentano di raggiungere elevati livelli di benessere animale", appare costituire la risposta programmatica più che a "fabbisogni" prioritari (o elementi di criticità) emersi nella preventiva analisi del contesto regionale,</p> <p>La specifica Misura 215 del PSR prevede la compensazione degli oneri economici per l'allevatore derivanti dall'introduzione di nuovi sistemi e tecniche che vanno oltre il rispetto delle norme obbligatorie sul benessere degli animali. Tali innovazioni potranno determinare, nel medio-lungo periodo, anche il miglioramento delle performance produttive e riproduttive degli animali, agevolando in particolare processi di sviluppo aziendali incentrati sulla estensivizzazione e su politiche di qualità.</p> <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 109)</p>	<p>Migliorare il benessere degli animali allevati</p>	
		<p>Raggiungere una maggiore "eticità" nelle modalità di allevamento e in generale nella gestione della filiera (trasporto, macellazione, ecc...)</p>
		<p>Diffondere sistemi di allevamento che consentano di raggiungere elevati livelli di benessere animale</p>




<p>Obiettivi operativi</p> <p>La Misura 215 - "<i>Benessere degli animali</i>" contribuisce senz'altro in maniera positiva al miglioramento della biodiversità, della qualità delle acque e del suolo e a contrastare i cambiamenti climatici, ...</p> <p>(VALUTAZIONE EX-ANTE: P. 158)</p> <p>In risposta alla crescente necessità, indicata sia dalle politiche europee che da settori sempre più ampi dell'opinione pubblica, di individuare e mettere in atto modalità di allevamento "welfare friendly", la presente Misura si propone di:</p> <ol style="list-style-type: none"> incentivare le aziende zootecniche all'adozione di sistemi di allevamento che consentono agli animali elevati livelli di benessere, soprattutto in termini di possibilità di movimento, contatti sociali intraspecifici, e razione alimentare più vicina alle esigenze naturali delle specie allevate; incentivare l'allevamento di tipo estensivo in zone svantaggiate di montagna dove il ricorso al pascolo nel caso dei ruminanti connatura tale tipologia di allevamento come un sistema ad elevato rispetto sia dell'ambiente circostante che delle esigenze etologiche delle specie interessate.



Ambito territoriale e operativo

Tutto il territorio regionale, adottando le seguenti priorità territoriali:

1. Zone montane per l'allevamento esclusivo delle specie bovina, ovina e caprina, sia da carne che da latte;
2. Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola per l'allevamento di tutte le specie ammesse;
3. Il resto del territorio regionale per l'allevamento di tutte le specie ammesse.



BASELINE

ATTO A4-DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

A4.1) Rispetto del carico allevato

Il controllo del rispetto del citato limite di 170 kg di azoto al campo mediamente utilizzato per ettaro e per anno, sarà effettuato mediante la verifica della consistenza dell'allevamento dichiarata nella comunicazione di cui al successivo punto A4.2, che viene espressa in termini di peso vivo dei capi (ALLEGATO _A_ Dgr n. 339 del 20/02/2007 pag. 14/52) mediamente presenti nell'allevamento in un anno, in rapporto alle superfici dei terreni dichiarati nella comunicazione medesima.

A4.4) Carico di stalla

Qualora il carico di stalla risultante dal controllo aziendale non rientri nel valore massimo di peso vivo animale allevabile per ettaro ammesso, il produttore deve adeguare il rapporto "peso vivo allevato / superficie utilizzata", in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 2495/2006, entro il termine ultimo di mesi sei dalla data del controllo in azienda e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. In caso di mancato adeguamento entro il termine sopra indicato, AVEPA rileva la mancata ottemperanza al presente impegno.

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI, ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI, ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97, ARTICOLO 4 E ARTICOLO 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8), ARTICOLI 3, 4 E 5.

Gli atti sopraesposti comportano per le aziende zootecniche una serie di obblighi, quali:

- Registrazione degli animali tramite la Banca Dati Regionale dell'anagrafe bovina, che si connette con la Banca Dati Nazionale;
- Comunicazione di eventuali variazioni anagrafe e fiscali al Servizio veterinario competente per territorio;
- Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera;
- Consegna, in caso di decesso in azienda, al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, del passaporto dell'animale, entro 7 giorni;
- Annotare il passaggio di proprietà, per bovini introdotti in allevamento, sul retro del passaporto e aggiornare entro 3 giorni il registro di stalla;
- Consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, entro 7 giorni dall'introduzione in allevamento, copia del passaporto del paese di origine dell'animale, per l'iscrizione in anagrafe;
- Aggiornare il registro di stalla entro 3 giorni;

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETAAGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Divieto di detenzione e somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)-agoniste

- Per ogni animale da reddito è vietata la somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)-agoniste;
- È prescritta la tenuta del registro dei trattamenti somministrati e registrati dal veterinario che ha in cura gli animali;
- Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui sopra, non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

ATTO B11 - REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,

ARTICOLI 14, 15, 17 PARAGRAFO 1, 18, 19 E 20

Sicurezza alimentare

L'imprenditore agricolo deve garantire la rintracciabilità degli alimenti e mangimi utilizzati nel ciclo produttivo.

Ai sensi del Reg. CE 178/2002 (art. 18) gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza atta destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Pacchetto igiene

Il Reg. CE 1831/2003 (art. 4) riporta il seguente concetto: nell'alimentazione degli animali gli agricoltori prendono misure e adottano procedure per mantenere al livello più basso ragionevolmente ottenibile il rischio di contaminazione dei mangimi, degli animali, dei prodotti di origine animale. Pertanto le aziende provvedono:

- alla registrazione di tutti gli operatori (fornitori, vettori);
- alla pulizia e al controllo dei locali adibiti allo stoccaggio dei prodotti;
- alla periodica revisione e taratura delle attrezzature utilizzate per la distribuzione degli alimenti;
- alla periodica analisi dei mangimi e dell'acqua di bevanda;
- alla pulizia giornaliera della corsia di alimentazione;
- all'applicazione delle buone pratiche di alimentazione degli animali.

Un'azienda agricola che opera nel settore degli alimenti deve garantire che quest'ultimi non siano dannosi per la salute del consumatore finale; deve pertanto conservare:

- Il registro dei trattamenti effettuati a scopo preventivo e/o terapeutico;
- i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici;
- tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

Le aziende che producono latte crudo e uova devono attenersi alle norme contenute nel Reg. CE 853/2004 (che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15

**ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29.9.2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA
ARTICOLO 3**

**ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHÉ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
ARTICOLO 3**

**ATTO B15 – DIRETTIVA 200/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
ARTICOLO 3**

Lotta contro le epizoozie

- Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica;
- Divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi;
- Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese infezione da TSE, BSE in un animale;
- Limitazione ufficiale di movimento per gli animali sospetti o per quelli presenti in allevamenti in cui sono stati trovati animali sospetti.

**ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
ARTICOLI 3 E 4**

L'Atto norma l'allevamento di animali di specie bovina di età inferiore ai 6 mesi, e prevede obblighi e divieti quali:

- Il divieto di rinchiudere i vitelli di età > di 8 settimane in box singoli;
- Il divieto di legare gli animali, se non per al massimo un'ora, al momento della somministrazione dell'alimento;
- Disponibilità di spazio libero individuale pari a mq 1.5 fino a 150 kg di peso vivo; pari a mq 1.7 fino a 220 kg e pari a mq 1.8 con peso vivo oltre i 220 kg (al netto di eventuali attrezzature);
- Obbligo di fornire acqua di bevanda a partire dalla seconda settimana di vita;
- Tutti i vitelli, se non alimentati ad libitum, devono essere alimentati almeno due volte al giorno e avere a disposizione una certa quantità di alimento solido;
- Gli animali devono essere allevati in gruppo in un sistema di stabulazione che garantisca sufficiente spazio per l'esercizio fisico, i contatti con gli altri bovini ed i normali movimenti;
- I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione non devono essere nocivi e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati;
- Temperatura, umidità, velocità e composizione dell'aria devono essere mantenuti entro limiti non dannosi per gli animali;
- Le pavimentazioni non devono essere sdruciolevoli o presentare asperità tali da provocare lesioni agli arti;
- E' vietato l'uso della museruola, il taglio della coda, a meno che non venga eseguito per motivi terapeutici e la decornuazione a meno che non venga eseguita per motivi terapeutici.

**ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1**

Il presente atto riguarda l'allevamento dei suini e fornisce dei precisi riferimenti in merito a:

- Dimensionamento dei locali di stabulazione;
- Caratteristiche delle pavimentazioni;
- Libertà di movimento;
- Limitazione dei rumori nei locali di stabulazione;
- Aspetti legati alla composizione della dieta;
- Regolamentazione delle pratiche quali: riduzione degli incisivi, taglio della coda, castrazione, ecc.;
- Condizioni specifiche di allevamento per le diverse categorie di suini.


**ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
ARTICOLO 4**

Il presente atto riguarda le condizioni di allevamento e custodia di tutte le categorie di animali ad esclusione di pesci, rettili ed anfibi. Esso fornisce precisi riferimenti in merito a:

- Personale addetto;
- Controllo degli animali;
- Registrazione dei trattamenti terapeutici e dei casi di mortalità;
- Libertà di movimento e caratteristiche dei locali di stabulazione;
- Mangimi acqua e altre sostanze;
- Mutilazioni e altre pratiche di allevamento.


Ulteriori requisiti minimi aggiuntivi alla Condizionalità (documento Mipaf 05/06/2007)

- Articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs 533/92 (Benessere dei vitelli);
- Allegato 1, punti n. 5 e 19 del D.Lgs 146/2001 (Benessere degli animali).



DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	CONFRONTO CON BASELINE
- Aumento dei parametri relativi alla libertà di movimento, assicurando una maggiore superficie di stabulazione (mq/capo), rispetto ai limiti minimi normativi <ul style="list-style-type: none">o per i bovini con età inferiore ai 6 mesi: valore medio richiesto dall'impegno pari a 2,6 mq/capo;	<i>[→ per i bovini con età inferiore ai 6 mesi il valore medio stabilito dalla baseline è pari a 1,6 mq];</i>

<ul style="list-style-type: none"> o per i bovini da allevamento destinati all'ingrasso (oltre i 6 mesi d'età) e le vacche da latte: valore medio richiesto dall'impegno pari a 6,25 mq/capo; 	<p><i>[→per i bovini da allevamento destinati all'ingrasso (oltre i 6 mesi d'età) e le vacche da latte si passa da un valore base di superficie a capo necessario a non limitare la libertà di movimento (non sono stati stabiliti dei valori base nella normativa comunitaria e nazionale) ad un valore medio richiesto dall'impegno pari a 6,25 mq/capo];</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> o per gli ovini e caprini: valore medio richiesto dall'impegno pari a 0,92 mq/capo; 	<p><i>[→per gli ovini e caprini si passa da valore base di superficie a capo necessario a non limitare la libertà di movimento (non sono stati stabiliti dei valori base nella normativa comunitaria e nazionale) ad un valore medio richiesto dall'impegno pari a 0,92 mq/capo];</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> o per suinetti o suini all'ingrasso allevati in gruppo: valore medio richiesto dall'impegno pari a 1,8 mq/capo; 	<p><i>[→per suinetti o suini all'ingrasso allevati in gruppo si passa da valore un medio stabilito dalla normativa pari a 0,46 mq/capo a un valore medio richiesto dall'impegno pari a 1,8 mq/capo];</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> o per suini da riproduzione: valore medio richiesto dall'impegno pari a 6,16 mq/capo; 	<p><i>[→per suini da riproduzione si passa da valore un medio stabilito dalla normativa pari a 4,97 mq/capo a un valore medio richiesto dall'impegno pari a 6,16 mq/capo];</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> o per gli avicoli, categoria galline ovaiole: valore richiesto dall'impegno pari a 0,165 mq/capo, con divieto di allevamento in gabbia; 	<p><i>[→per gli avicoli, categoria galline ovaiole, si passa da valore un medio stabilito dalla normativa pari a 0,45 mq/capo a un valore richiesto dall'impegno pari a 0,165 mq/capo, con divieto di allevamento in gabbia];</i></p>
<p>- Al fine di garantire maggior livello di benessere, l'impegno agroambientale prevede l'obbligatorietà per l'azienda zootecnica di condurre superfici a pascolo e/o di predisporre parchetti inerbiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> o per i ruminanti è previsto un periodo minimo di pascolamento, in funzione delle condizioni produttive e pedoclimatiche della zona di allevamento; o per i monogastrici è previsto l'utilizzo di parchetti inerbiti. (NON SONO PRESENTI PRESCRIZIONI IN CONDIZIONALITÀ CHE RIGUARDINO LA NECESSITÀ DEL PASCOLO E DEI PARCHETTI INERBITI) 	<p><i>[→gli Atti, C16, C17 e C18 della Condizionalità, nel prescrivere Norme minime che definiscano i livelli di benessere animale per i vitelli, i suini e tutti gli altri animali in allevamento, non prevedono in alcun caso obbligo per le aziende zootecniche di detenere superfici a pascolo, sulle quali permettere la fruizione diretta degli animali allevati];</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Per i soli ruminanti sarà inoltre obbligatorio, tra gli impegni previsti dalla Misura, l'accesso al pascolo, nel rispetto dei carichi massimi ad ettaro, mediamente per ogni categoria, di seguito riportati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per i bovini: 2 UBA/ha; ▪ Per gli ovini e i caprini: 2 UBA/ha. 	<p><i>[→l'ATTO A4, punto 4, prevede che "...il produttore deve adeguare il rapporto "peso vivo allevato / superficie utilizzata" in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 2495/2006", che nelle zone vulnerabili corrisponde a un carico massimo di 2 UBA/ha, equivalenti ad un apporto di deiezioni zootecniche pari a 170 kg/ha di azoto. L'impegno di consentire il pascolamento degli animali allevati, se da una parte obbliga tutte le aziende a munirsi di superfici a pascolo, dall'altra, nel solo caso di aziende situate in ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI, introduce criteri più restrittivi di quelli ammessi dal rispetto della Direttiva 91/676/CEE, così come recepiti nelle disposizioni regionali vigenti, considerato che i carichi di bestiame prescritti dal presente impegno agroambientale saranno gli stessi sia per le aziende situate in Zona Vulnerabile sia per quelle situate in Zona Non Vulnerabile ai Nitrati di origine Agricola. Ciò comporta, pertanto, una riduzione significativa del carico ammesso dalla baseline a pascolamento nelle zone non vulnerabili];</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Per i suini e gli avicoli è prevista l'introduzione di parchetti ineriti, nel rispetto di un massimale di peso vivo allevabile pari a 2 UBA/ha, all'esterno delle strutture di stabulazione, nel rispetto dei seguenti parametri (calcolati mediamente per ogni categoria): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per i suinetti o suini all'ingrasso allevati in gruppo: 0,88 mq/capo; ▪ Per i suini da riproduzione: 4,47 mq/capo; ▪ Per gli avicoli, categoria galline ovaiole: 4 mq/capo; 	<p><i>[→l'ATTO A4, punto 4, prevede che "...il produttore deve adeguare il rapporto "peso vivo allevato / superficie utilizzata" in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 2495/2006", che nelle zone vulnerabili corrisponde a un carico massimo di 2 UBA/ha, equivalenti ad un apporto di deiezioni zootecniche pari a 170 kg/ha di azoto. L'impegno di consentire il pascolamento degli animali allevati, se da una parte obbliga tutte le aziende a munirsi di superfici a pascolo, dall'altra, nel solo caso di aziende situate in ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI, introduce criteri più restrittivi di quelli ammessi dal rispetto della Direttiva 91/676/CEE, così come recepiti nelle disposizioni regionali vigenti, considerato che i carichi di bestiame prescritti dal presente impegno agroambientale saranno gli stessi sia per le aziende situate in Zona Vulnerabile sia per quelle situate in Zona Non Vulnerabile ai Nitrati di origine Agricola. Ciò comporta, pertanto, una riduzione significativa del carico ammesso dalla baseline a pascolamento nelle zone non vulnerabili];</i></p>
<p>- L'area di pascolamento nella zootecnia produttiva da latte dovrà essere contermina al centro aziendale o, diversamente, dovranno essere presenti nella zona adibita al pascolo strutture per la mungitura di tipo fisso o mobile (sono pertanto escluse dal vincolo vitelle, manzette, manze e vacche in asciutta)</p> <p>- Le superfici a pascolo che concorrono al rispetto degli impegni ambientali previsti dalla presente Misura, dovranno ricadere esclusivamente all'interno del territorio regionale</p>	<p><i>[→tali prescrizioni restrittive non originano da obblighi imposti dalla Condizionalità o da altri requisiti minimi da applicare nel contesto delle misure agroambientali, ma derivano da motivazioni tecnico/pratiche correlate alla volontà di assicurare efficacia ambientale agli impegni proposti].</i></p>



Livello ed entità dell'aiuto

L'entità del premio annuale, per un periodo di impegno di 5 anni, non potrà superare i seguenti importi massimi:

- azione 1:
 - allevamento bovino 380 €/UBA;
 - allevamento ovino e caprino: 230 €/UBA
- azione 2 (allevamento suino): 140 €/UBA.

- *Azione 3 (galline ovaiole): 138 €/UBA.*